BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Disposizioni di vigilanza per le banche

Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013

RIEPILOGO DEGLI AGGIORNAMENTI

1° Aggiornamento del 6 maggio 2014
Parte Prima. Inserito un nuovo Titolo IV "Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi" con il Cap. 1 "Governo societario".

2° Aggiornamento del 21 maggio 2014
Parte Prima, **Titolo I**. Inseriti due nuovi capitoli: "Gruppi bancari" (Cap. 2) e "Albo delle banche e dei gruppi bancari" (Cap. 4). **Parte Terza**, **Capitolo 1**. Nella Sez. I, al paragrafo 5 è aggiunto un nuovo procedimento amministrativo. Nella Sez. V sono modificati il secondo e il terzo capoverso del paragrafo 2 ed è aggiunta una nota; al paragrafo 3 è modificato il quarto capoverso e sono inseriti due ultimi capoversi ed una nota.

3° Aggiornamento del 27 maggio 2014
Inserita una nuova Parte Quarta con il Capitolo 1 "Bancoposta".

4° Aggiornamento del 17 giugno 2014
Ristampa integrale per incorporare i primi tre aggiornamenti nel testo iniziale; le pagine sono state rinumerate per capitolo. **Parte Prima, Titolo III**. Inserito un nuovo capitolo (Capitolo 2) "Informativa al pubblico Stato per Stato". **Parte Seconda, Capitolo 4**. Nella Sezione III, par. 2 sono stati precisati i riferimenti temporali di efficacia della discrezionalità nazionale; nella Sezione IV, il par. 4 è stato coordinato con l'Allegato A. **Parte Seconda, Capitolo 10, Sezione IV, par. 1**. Precisate le linee di orientamento sulla verifica della connessione fra soggetti. **Parte Terza**. Inserito un nuovo capitolo (Capitolo 2) "Comunicazioni alla Banca d'Italia". **Indice**. Modificato per includere i nuovi inserimenti. **Premessa**. Modificata per effetto dei nuovi inserimenti. **Disposizioni introduttive**. Inserito un nuovo paragrafo concernente i procedimenti amministrativi; modificate nel resto della Circolare le parti ad essi relative. **Ambito di applicazione**. Modificato per effetto dei nuovi inserimenti; nella Sezione II è stato precisato il par. 2.

5° Aggiornamento del 24 giugno 2014
Ristampa integrale. **Parte Terza**. Inserito un nuovo capitolo (Capitolo 3) "Obbligazioni bancarie garantite". **Indice**. Modificato per includere il nuovo inserimento. **Ambito di applicazione**. Modificato per effetto del nuovo inserimento.

6° Aggiornamento del 4 novembre 2014
Ristampa integrale per adeguamento all'avvio del Meccanismo di vigilanza unico (4 novembre 2014). Pagine modificate: Indice.1,2,6,8; Premessa.1-4; Disposizioni introduttive.2,4,7-8,10,12,13,15,20,22; Parte Prima.I.1.1-2,7-14,17; Parte Prima.I.2.1-2; Parte Prima.I.3.1-2,4-8; Parte Prima.I.4.3; Parte Prima.I.5.1-5,7; Parte Prima.I.6.1,4-5; Parte Prima.II.1.2-3,6-7,15,17-18; Parte Prima.III.1.1-4,6-9,12-14,16-21; Parte Prima.III.2.1; Parte Prima.IV.1.2-5, 7, 18, 28; Parte Seconda.1.1-2,8, 11; Parte Seconda.2.1; Parte Seconda.1.3.1,4; Parte Seconda.1.4.1-3,5,8-10; Parte Seconda.5.1; Parte Seconda.1.6.1-2,11-12; Parte Seconda.1.7.1,4; Parte Seconda.1.8.1; Parte Seconda.1.9.1; Parte Seconda.1.10.1,10; Parte Seconda.1.11.1-2,4-5; Parte Seconda.1.12.1; Parte Seconda.1.13.1; Parte Seconda.1.14.1-2,7; Parte Terza.1.3.

7° Aggiornamento del 18 novembre 2014
Parte Prima, Titolo IV. Inserito un nuovo Capitolo 2 "Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione".

8° Aggiornamento del 10 marzo 2015
Ristampa integrale per incorporare il 7° aggiornamento (**Parte Prima**, **Titolo IV, Capitolo 2**). **Premessa**: pagine modificate: 2, 3. **Parte Seconda, Capitolo 6**: pagine modificate: 1-3, 5-12; inserita una nuova Sezione (Sezione V - Altre disposizioni); inserito un nuovo Allegato (Allegato A – Modulo informativo sul significativo trasferimento del rischio). **Parte Seconda, Capitolo 13**: modificata pagina 1; aggiunta pagina 2.

9° Aggiornamento del 9 giugno 2015
Parte Terza. Inserito un nuovo Capitolo 4 "Banche in forma cooperativa".

10° Aggiornamento del 22 giugno 2015
Parte Prima, Titolo I, Capitolo 3: pagine modificate: I.3.1, I.3.4, I.3.6, Allegato A, eliminato Allegato B. **Parte Prima, Titolo I, Capitolo 5:** Modificato il titolo del Capitolo. Inserite due nuove Sezioni (Sezione IV – Succursali di banche in Stati extracomunitari; Sezione V – Uffici di rappresentanza). **Parte Prima, Titolo I, Capitolo 6:** Modificato il titolo del Capitolo. Sezione I: pagine modificate: I.6.1 e I.6.3. Sezione II: aggiunto un nuovo paragrafo (3. Prestazione di servizi senza stabilimento delle banche italiane in stati extracomunitari) e rinumerato e modificato il precedente paragrafo 3. **Parte Prima, Titolo I**: inserito un nuovo capitolo (Capitolo 7) "Banche extracomunitarie in Italia". **Errata corrige** del 15 settembre 2015.

11° Aggiornamento del 21 luglio 2015
Parte Prima, Titolo IV. Inseriti nuovi capitoli: "Il sistema dei controlli interni" (Capitolo 3), "Il sistema informativo" (Capitolo 4), "La continuità operativa" (Capitolo 5) e "Governo e gestione del rischio di liquidità" (Capitolo 6).

12° Aggiornamento del 15 settembre 2015
Ristampa integrale comprensiva della sostituzione dei riferimenti ai capitoli della Circolare n. 229 e della Circolare n. 263 abrogati con riferimenti ai nuovi Capitoli introdotti nella Circolare n. 285. **Indice**. Modificato per includere il nuovo inserimento. **Disposizioni introduttive**. Modificata pagina 23. **Parte Prima, Titolo I, Capitolo 3**. Modificati pagina 5 e Allegato A. **Parte Prima, Titolo I, Capitolo 6.** Modificata pagina 4. **Parte Prima, Titolo I, Capitolo 7.** Modificate pagine I.7.13-17. **Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1**. Modificate pagine: III.1.8, III.1.13, III.1.23**. Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1**. Modificate pagine: IV.1.4, IV.1.8-9, IV.1.11, IV.1.21. **Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3**. Modificate pagine: IV.3.5, IV.3.39-40. **Parte Seconda, Capitolo 3**: pagina modificata: 3.4. **Parte Seconda, Capitolo 10**: pagine modificate: 10.1, 10.2, 10.6, 10.8, 10.9. **Parte Terza**. Inseriti due nuovi capitoli: (Capitolo 5) "Vigilanza informativa su base individuale e consolidata" e (Capitolo 6) "Vigilanza ispettiva".
Parte Terza, **Capitolo 3**. Modificata pagina: 3.8. **Parte Quarta, Capitolo 1**. Modificate pagine: 1.14-16.

13° Aggiornamento del 13 ottobre 2015
Parte Terza, Capitolo 1. Aggiunta una nuova Sezione "Comunicazioni" (Sezione IX). Modificata pagina: Parte Terza.1.2.

14° Aggiornamento del 24 novembre 2015
Disposizioni introduttive. Modificate pagine: 15-24. **Parte Prima, Titolo I, Capitolo 3**. Modificate pagine: 3, 5, 7. **Parte Prima, Titolo I, Capitolo 7**. Modificate pagine: 7, 8, 11. **Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1**. Modificata pagina 2. **Parte Seconda, Capitolo 11**. Modificate le Sezioni I, II e III. Aggiunto l'Allegato A. **Parte Seconda, Capitolo 12**. Modificate le Sezioni I, II e III.

15° Aggiornamento dell' 8 marzo 2016
Disposizioni introduttive. Modificate pagine: 18 e 20. **Parte Prima, Titolo I, Capitolo 3**. Modificato Allegato A. **Parte Prima, Titolo I, Capitolo 7**. Modificato Allegato A. **Parte Terza.** Inserito un nuovo capitolo: "Concessione di finanziamenti da parte di società veicolo per la cartolarizzazione ex legge 130/1999" (Capitolo 7).

16° Aggiornamento del 17 maggio 2016
Parte Prima, Titolo I, Capitolo 7. Modificato Allegato A. **Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 4**. Modificate le Sezioni I e IV e aggiunta una nuova sezione "Principi organizzativi relativi a specifiche attività o profili di rischio" (Sezione VII).

17° Aggiornamento del 27 settembre 2016
Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3. Modificata Sez. I pagine: 2 e 3. Modificato l'Allegato A: modificate le pagine 41, 42, aggiunti i sottoparagrafi 2.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3.

18° Aggiornamento del 4 ottobre 2016 – Entrata in vigore: 1 gennaio 2017
Parte Prima, Titolo II, Capitolo 1. Modificata la Sezione II.

19° Aggiornamento del 2 novembre 2016
Parte Terza, Capitolo 5. Inserito un nuovo Capitolo 5 "Gruppo bancario cooperativo". Per effetto dell'inserimento i Capitoli 5, 6 e 7 sono stati così rinumerati: Capitolo 6 "Vigilanza informativa su base individuale e consolidata", Capitolo 7 "Vigilanza ispettiva", Capitolo 8 "Concessione di finanziamenti da parte di società veicolo per la cartolarizzazione ex legge 130/1999". Per effetto dell'inserimento sono state aggiornate le seguenti pagine: **Premessa**, pag. 4; **Disposizioni introduttive**, pagg. 18 e 20; **Parte prima, Titolo I, Capitolo 3**, pag. 9; **Capitolo 7**, pag. 15 e 16; **Parte Quarta, Capitolo 1**, pag. 16

20° Aggiornamento del 21 novembre 2017
Indice. Modificato per includere i nuovi inserimenti. **Disposizioni introduttive, Ambito di applicazione:** modificate le pagine 2, 16, 17, 19, 21. **Parte Prima, Titolo I, Capitolo 7**: modificata la Sezione VII. **Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1**: modificate le Sezioni I, II, III; modificati gli Allegati C e D. **Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 6**: modificata pag. 3. **Parte Seconda, Capitolo 7:** modificate le Sezioni I e II e aggiunta una nuova Sezione IV; **Capitolo 10**: modificate le Sezioni I e V; **Capitolo 12**: modificate le Sezioni I e III.

21° Aggiornamento del 22 maggio 2018

Parte Terza, Capitolo 5. Inserito un nuovo Capitolo 5 "**Banche di Credito Cooperativo**". Per effetto dell'inserimento i Capitoli 6, 7 e 8 sono stati così rinumerati: Capitolo 6 "Gruppo Bancario Cooperativo", Capitolo 7 "Vigilanza informativa su base individuale e consolidata", Capitolo 8 "Vigilanza ispettiva", Capitolo 9 "Concessione di finanziamenti da parte di società veicolo per la cartolarizzazione ex legge 130/1999". Per effetto dell'inserimento sono state aggiornate le seguenti pagine: **Premessa**, pag. 4; **Disposizioni introduttive**, pagg. 19 e 21; **Parte prima, Titolo I, Capitolo 3**, pag. 9; **Capitolo 7**, pagg. 15 e 16; **Parte Terza, Capitolo 4**, Sez. I; **Parte Terza, Capitolo 6**, Sez. II; **Parte Quarta, Capitolo 1**, pag. 16. L'**Indice** è stato modificato per includere il nuovo inserimento e la rinumerazione dei capitoli.

INDICE

RIEPILOGO DEGLI AGGIORNAMENTI
INDICE
PREMESSA

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

SIGLE E ABBREVIAZIONI

DEFINIZIONI

MECCANISMO DI VIGILANZA UNICO E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEI SISTEMI INTERNI DI MISURAZIONE DEI RISCHI

SEZIONE I - FONTI NORMATIVE
SEZIONE II - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
SEZIONE III - PROCEDURE AUTORIZZATIVE

1. Premessa
2. Procedura autorizzativa

AMBITO DI APPLICAZIONE

SEZIONE I - DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni

SEZIONE II - DISCIPLINA SU BASE INDIVIDUALE

1. Banche italiane
2. Succursali in Italia di banche extracomunitarie
3. Succursali in Italia di banche comunitarie

SEZIONE III - DISCIPLINA SU BASE CONSOLIDATA

1. Capogruppo di gruppi bancari e imprese di riferimento
2. Componenti del gruppo sub-consolidanti

SEZIONE IV - ALTRE DISPOSIZIONI

1. Autorizzazione all'attività bancaria (Parte Prima, Tit. I, Cap. 1)
2. Gruppi bancari (Parte Prima, Tit. I, Cap. 2)
3. Albo delle banche e dei gruppi bancari (Parte Prima, Tit. I, Cap. 4)
4. Succursali estere di banche e società finanziarie italiane (Parte Prima, Tit. I, Cap. 5)
5. Prestazione di servizi all’estero senza stabilimento delle banche e delle società finanziarie italiane (Parte Prima, Tit. I, Cap. 6)
6. Governo societario (Parte Prima, Tit. IV, Cap. 1)

7. Comunicazioni alla Banca d'Italia (Parte Terza, Cap. 2)
8. Banche in forma cooperativa (Parte Terza, Cap. 4)
9. Bancoposta (Parte Quarta, Cap. 1)

SEZIONE V - ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

Allegato A

PARTE PRIMA - RECEPIMENTO IN ITALIA DELLA CRD IV

TITOLO I – ACCESSO AL MERCATO E STRUTTURA

TITOLO I – Capitolo 1

AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ BANCARIA

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II - CAPITALE MINIMO

1. Ammontare del capitale iniziale
2. Caratteristiche e movimentazione del conto corrente indisponibile

SEZIONE III - PROGRAMMA DI ATTIVITÀ

1. Contenuto del programma di attività
2. Tutoring
3. Valutazioni della Banca centrale europea e della Banca d'Italia

SEZIONE IV - ASSETTO PROPRIETARIO

1. Partecipanti
2. Strutture di gruppo

SEZIONE V - AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ BANCARIA PER LE SOCIETÀ DI NUOVA COSTITUZIONE

1. Domanda di autorizzazione
2. Istruttoria e valutazioni della Banca centrale europea e della Banca d'Italia
3. Rilascio dell'autorizzazione
4. Iscrizione all'albo e altri adempimenti
5. Decadenza e revoca dell'autorizzazione

SEZIONE VI - AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ BANCARIA PER LE SOCIETÀ GIÀ ESISTENTI

1. Procedura di autorizzazione
2. Programma di attività
3. Accertamento dell'esistenza del patrimonio e altre verifiche

SEZIONE VII - AUTORIZZAZIONE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO

1. Condizioni e procedura di autorizzazione
2. Valutazioni della Banca d'Italia
3. Norme del TUF applicabili

SEZIONE VIII - FILIAZIONI DI BANCHE ESTERE

1. Filiazioni di banche comunitarie
2. Filiazioni di banche extracomunitarie

Allegato A - SCHEMA DELLA RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Allegato B - PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO

TITOLO I – Capitolo 2

GRUPPI BANCARI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II - GRUPPO BANCARIO

1. Composizione del gruppo
2. Capogruppo
3. Società del gruppo

SEZIONE III - POTERI DELLA CAPOGRUPPO E OBBLIGHI DELLE CONTROLLATE

SEZIONE IV - STATUTI

1. Statuto della capogruppo
2. Statuto delle società controllate

TITOLO I - Capitolo 3

BANCHE E SOCIETÀ FINANZIARIE COMUNITARIE IN ITALIA

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Fonti normative

2. Definizioni
3. Destinatari della disciplina
4. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II - SUCCURSALI IN ITALIA DI BANCHE COMUNITARIE

1. Primo insediamento
2. Modifiche alle informazioni comunicate
3. Attività esercitabili
4. Disposizioni applicabili
5. I controlli
6. Uffici di rappresentanza
7. Procedure per le segnalazioni

SEZIONE III - PRESTAZIONE DI SERVIZI SENZA STABILIMENTO IN ITALIA

SEZIONE IV - PROVVEDIMENTI STRAORDINARI

1. Ordine di cessazione delle irregolarità
2. Ulteriori provvedimenti della Banca d'Italia

SEZIONE V - SOCIETÀ FINANZIARIE COMUNITARIE AMMESSE AL MUTUO RICONOSCIMENTO

SEZIONE VI - ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

Allegato A - DISPOSIZIONI APPLICABILI

TITOLO I – Capitolo 4

ALBO DELLE BANCHE E DEI GRUPPI BANCARI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Destinatari della disciplina
4. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II - ALBO DELLE BANCHE

1. Contenuto dell'albo
2. Iscrizione all’albo
3. Variazioni all’albo
4. Cancellazione dall'albo

SEZIONE III - ALBO DEI GRUPPI BANCARI

1. Contenuto dell'albo
2. Iscrizione all'albo
3. Variazioni all'albo
4. Cancellazione dall'albo

SEZIONE IV - FORME DI PUBBLICITÀ DELL'ISCRIZIONE

1. Pubblicità dell'iscrizione
2. Pubblicazione degli albi e modalità di consultazione

Allegato A - ALBO DELLE BANCHE - SCHEMA DELLE INFORMAZIONI OGGETTO DI COMUNICAZIONE

Allegato B - SCHEMA PER LA VERIFICA DELLA CONDIZIONE DELLA "RILEVANZA DETERMINANTE"

TITOLO I - Capitolo 5

SUCCURSALI ESTERE DI BANCHE E SOCIETÀ FINANZIARIE ITALIANE

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Fonti normative
2. Definizioni
3. Destinatari della disciplina
4. Procedimenti amministrativi
5. Linee di orientamento

SEZIONE II - SUCCURSALI DI BANCHE IN STATI COMUNITARI

1. Primo insediamento
2. Modifiche delle informazioni comunicate
3. Attività esercitabili
4. Interventi delle autorità competenti
5. Procedure per le segnalazioni

SEZIONE III - STABILIMENTO IN STATI COMUNITARI DI SUCCURSALI DI SOCIETÀ FINANZIARIE ITALIANE AMMESSE AL MUTUO RICONOSCIMENTO

1. Condizioni per lo stabilimento della succursale
2. Procedura per lo stabilimento e interventi

SEZIONE IV – SUCCURSALI DI BANCHE IN STATI EXTRACOMUNITARI

SEZIONE V - UFFICI DI RAPPRESENTANZA

TITOLO I - Capitolo 6

PRESTAZIONE DI SERVIZI ALL'ESTERO SENZA STABILIMENTO DELLE BANCHE E DELLE SOCIETÀ FINANZIARIE ITALIANE

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Fonti normative
2. Definizioni
3. Destinatari della disciplina
4. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II - PROCEDURE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. Libera prestazione di servizi delle banche italiane in Stati comunitari
2. Libera prestazione di servizi in Stati comunitari delle società finanziarie italiane ammesse al mutuo riconoscimento
3. Prestazione di servizi senza stabilimento delle banche italiane in Stati extracomunitari
4. Interventi delle autorità competenti

TITOLO I - Capitolo 7

BANCHE EXTRACOMUNITARIE IN ITALIA

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II – PRIMO INSEDIAMENTO DI SUCCURSALI E UFFICI DI RAPPRESENTANZA

1. Condizioni per l'autorizzazione allo stabilimento della prima succursale
2. Programma di attività
3. Requisiti e criteri di idoneità dei responsabili della succursale
4. Procedure per il rilascio dell'autorizzazione
5. Iscrizione all'albo
6. Primo insediamento di uffici di rappresentanza

SEZIONE III – SUCCURSALI E UFFICI DI RAPPRESENTANZA DI BANCHE EXTRACOMUNITARIE GIÀ INSEDIATE IN ITALIA

1. Succursali
2. Uffici di rappresentanza

SEZIONE IV – PRESTAZIONE DI SERVIZI SENZA STABILIMENTO

SEZIONE V – DECADENZA DELLE AUTORIZZAZIONI E CHIUSURA DI SUCCURSALI E UFFICI DI RAPPRESENTANZA

SEZIONE VI – PROCEDURE PER LE SEGNALAZIONI

SEZIONE VII – VIGILANZA

1. Disposizioni applicabili alle succursali
2. Disposizioni applicabili alla prestazione di servizi senza stabilimento

Allegato A – DISPOSIZIONI APPLICABILI

Allegato B – OPERATIVITÀ DELLE BANCHE EXTRACOMUNITARIE IN ITALIA

Allegato C – ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DELLE BANCHE

TITOLO II – MISURE PRUDENZIALI

TITOLO II - Capitolo 1
RISERVE DI CAPITALE

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II - RISERVA DI CONSERVAZIONE DEL CAPITALE
1. Determinazione della riserva di conservazione del capitale

SEZIONE III - RISERVA DI CAPITALE ANTICICLICA
1. Riserva di capitale anticiclica specifica della banca
2. Criteri per la determinazione del coefficiente anticiclico interno
3. Riconoscimento dei coefficienti anticiclici superiori al 2,5% applicabili negli Stati comunitari o in Stati extracomunitari
4. Determinazione del coefficiente anticiclico applicabile in Stati extracomunitari
5. Calcolo del coefficiente anticiclico specifico della banca

SEZIONE IV - RISERVA DI CAPITALE PER LE G-SII E PER LE O-SII
1. Individuazione e classificazione delle G-SII
2. Individuazione delle O-SII e requisito applicabile
3. Disposizioni comuni

SEZIONE V - MISURE DI CONSERVAZIONE DEL CAPITALE
1. Limiti alle distribuzioni
2. Piano di conservazione del capitale

TITOLO III – PROCESSO DI CONTROLLO PRUDENZIALE

TITOLO III - Capitolo 1
PROCESSO DI CONTROLLO PRUDENZIALE

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. Premessa

2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II - LA VALUTAZIONE AZIENDALE DELL'ADEGUATEZZA PATRIMONIALE (ICAAP)

1. Disposizioni di carattere generale
2. La proporzionalità nell'ICAAP
3. Le fasi dell'ICAAP
4. Periodicità dell'ICAAP
5. Governo societario dell'ICAAP
6. L'informativa sull'ICAAP

SEZIONE III - PROCESSO DI REVISIONE E VALUTAZIONE PRUDENZIALE (SREP)

1. Disposizioni di carattere generale
2. La proporzionalità nello SREP
3. I sistemi di analisi aziendale
4. Il confronto con le banche
5. Gli interventi correttivi
6. Le misure di interventi precoce
7. Cooperazione di vigilanza

Allegato A - RISCHI DA SOTTOPORRE A VALUTAZIONE NELL'ICAAP

Allegato B - RISCHIO DI CONCENTRAZIONE PER SINGOLE CONTROPARTI O GRUPPI DI CLIENTI CONNESSI

Allegato C - RISCHIO DI TASSO D'INTERESSE SUL PORTAFOGLIO BANCARIO IN TERMINI DI VARIAZIONI DEL VALORE ECONOMICO

Allegato D - SCHEMA DI RIFERIMENTO PER IL RESOCONTO ICAAP

TITOLO III - Capitolo 2

INFORMATIVA AL PUBBLICO STATO PER STATO - (*COUNTRY-BY-COUNTRY REPORTING*)

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Destinatari della disciplina

SEZIONE II - REQUISITI DELL'INFORMATIVA

1. Contenuto e modalità di pubblicazione delle informazioni
2. Organizzazione e controlli

Allegato A - INFORMATIVA DA PUBBLICARE

TITOLO IV – GOVERNO SOCIETARIO, CONTROLLI INTERNI, GESTIONE DEI RISCHI

TITOLO IV – Capitolo 1

GOVERNO SOCIETARIO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina

SEZIONE II - SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO E PROGETTO DI GOVERNO SOCIETARIO

1. Principi generali
2. Linee applicative

SEZIONE III - COMPITI E POTERI DEGLI ORGANI SOCIALI

1. Disposizioni comuni
2. Organi con funzione di supervisione strategica e di gestione
3. Organo con funzione di controllo

SEZIONE IV - COMPOSIZIONE E NOMINA DEGLI ORGANI SOCIALI

1. Principi generali
2. Linee applicative

SEZIONE V - FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI, FLUSSI INFORMATIVI E RUOLO DEL PRESIDENTE

1. Funzionamento degli organi e flussi informativi
2. Ruolo del presidente

SEZIONE VI - AUTOVALUTAZIONE DEGLI ORGANI

1. Principi generali
2. Linee applicative
3. Criteri per il processo di autovalutazione

SEZIONE VII - OBBLIGHI DI INFORMATIVA AL PUBBLICO

1. Obblighi di informativa

SEZIONE VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Disciplina transitoria

TITOLO IV – Capitolo 2

POLITICHE E PRASSI DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Principi e criteri generali
6. Identificazione del "personale più rilevante"
7. Criterio di proporzionalità
8. Applicazione ai gruppi bancari

SEZIONE II - RUOLO E RESPONSABILITÀ DELL'ASSEMBLEA E DEGLI ORGANI AZIENDALI

1. Ruolo dell'assemblea
2. Ruolo dell'organo con funzione di supervisione strategica e del comitato per le remunerazioni
3. Funzioni aziendali di controllo

SEZIONE III - LA STRUTTURA DEI SISTEMI DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE

1. Rapporto tra componente variabile e componente fissa
2. Remunerazione variabile
3. Compensi dei consiglieri non esecutivi, dei componenti dell'organo con funzione di controllo e dei componenti delle funzioni aziendali di controllo

SEZIONE IV - LA POLITICA DI REMUNERAZIONE PER PARTICOLARI CATEGORIE

1. Agenti in attività finanziaria, agenti di assicurazione e promotori finanziari

SEZIONE V - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PARTICOLARE

1. Banche che beneficiano di aiuti di Stato
2. Banche che non rispettano il requisito combinato di riserva di capitale

SEZIONE VI - OBBLIGHI DI INFORMATIVA E DI TRASMISSIONE DEI DATI

1. Obblighi di informativa al pubblico
2. Obblighi di trasmissione di dati alla Banca d'Italia
3. Obblighi di informativa all'assemblea

SEZIONE VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Disciplina transitoria

TITOLO IV – Capitolo 3

IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI E PRINCIPI GENERALI

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni

4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi
6. Principi generali

SEZIONE II – IL RUOLO DEGLI ORGANI AZIENDALI

1. Premessa
2. Organo con funzione di supervisione strategica
3. Organo con funzione di gestione
4. Organo con funzione di controllo
5. Il coordinamento delle funzioni di controllo

SEZIONE III – FUNZIONI AZIENDALI DI CONTROLLO

1. Istituzione delle funzioni aziendali di controllo
2. Programmazione e rendicontazione dell'attività di controllo
3. Requisiti specifici delle funzioni di controllo

SEZIONE IV – ESTERNALIZZAZIONE DI FUNZIONI AZIENDALI (OUTSOURCING) AL DI FUORI DEL GRUPPO BANCARIO

1. Principi generali e requisiti particolari
2. Esternalizzazione delle funzioni aziendali di controllo
3. Comunicazioni alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia
4. Esternalizzazione del trattamento del contante

SEZIONE V – IL RAF, IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI E L'ESTERNALIZZAZIONE NEI GRUPPI BANCARI

1. Il RAF nei gruppi bancari
2. Controlli interni di gruppo
3. Esternalizzazione di funzioni aziendali all'interno del gruppo bancario
4. Comunicazioni alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia

SEZIONE VI –IMPRESE DI RIFERIMENTO

SEZIONE VII – SUCCURSALI DI BANCHE COMUNITARIE E DI BANCHE EXTRACOMUNITARIE AVENTI SEDE NEGLI STATI INDICATI NELL'ALLEGATO A DELLE DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

SEZIONE VIII – SISTEMI INTERNI DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI

SEZIONE IX – INFORMATIVA ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA O ALLA BANCA D'ITALIA

Allegato A – DISPOSIZIONI SPECIALI RELATIVE A PARTICOLARI CATEGORIE DI RISCHIO

Allegato B – CONTROLLI SULLE SUCCURSALI ESTERE

Allegato C – IL RISK APPETITE FRAMEWORK

TITOLO IV – Capitolo 4

IL SISTEMA INFORMATIVO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina

SEZIONE II – GOVERNO E ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO

1. Premessa
2. Compiti dell'organo con funzione di supervisione strategica
3. Compiti dell'organo con funzione di gestione
4. Organizzazione della funzione ICT
5. La sicurezza informatica
6. Il controllo del rischio informatico e la *compliance* ICT
7. Compiti della funzione di revisione interna

SEZIONE III – L'ANALISI DEL RISCHIO INFORMATICO

SEZIONE IV – LA GESTIONE DELLA SICUREZZA INFORMATICA

1. Premessa
2. *Policy* di sicurezza
3. La sicurezza delle informazioni e delle risorse ICT
4. La sicurezza delle applicazioni sviluppate dalle unità operative e di controllo
5. La gestione dei cambiamenti
6. La gestione degli incidenti di sicurezza informatica
7. La disponibilità delle informazioni e delle risorse ICT

SEZIONE V – IL SISTEMA DI GESTIONE DEI DATI

SEZIONE VI – L'ESTERNALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO

1. Tipologie di esternalizzazione
2. Accordi con i fornitori e altri requisiti
3. Indicazioni particolari

SEZIONE VII – PRINCIPI ORGANIZZATIVI RELATIVI A SPECIFICHE ATTIVITÀ O PROFILI DI RISCHIO

1. Sicurezza dei pagamenti via internet

Allegato A – DOCUMENTI AZIENDALI PER LA GESTIONE E IL CONTROLLO DEL SISTEMA INFORMATIVO

TITOLO IV – Capitolo 5

LA CONTINUITÀ OPERATIVA

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Destinatari
2. Fonti normative
3. Banche soggette ai requisiti applicabili a tutti gli operatori (Allegato A, Sezione II)
4. Banche soggette ai requisiti particolari per i processi a rilevanza sistemica (Allegato A, Sezione II)

Allegato A – REQUISITI PER LA CONTINUITÀ OPERATIVA

TITOLO IV – Capitolo 6

GOVERNO E GESTIONE DEL RISCHIO DI LIQUIDITÀ

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Destinatari della disciplina
4. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II – IL RUOLO DEGLI ORGANI AZIENDALI

1. Premessa
2. Compiti degli organi aziendali
3. Soglia di tolleranza al rischio di liquidità

SEZIONE III – PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI LIQUIDITÀ

1. Premessa
2. Identificazione e misurazione del rischio
3. Prove di stress
4. Strumenti di attenuazione del rischio di liquidità
5. Rischio di liquidità derivante dall'operatività infra-giornaliera
6. *Contingency Funding and Recovery Plan*
7. Ulteriori aspetti connessi con la gestione del rischio di liquidità nei gruppi bancari

SEZIONE IV – SISTEMA DI PREZZI DI TRASFERIMENTO INTERNO DEI FONDI

SEZIONE V – SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

1. Premessa
2. Sistemi di rilevazione e di verifica delle informazioni
3. I controlli di secondo livello: la funzione di controllo dei rischi (*risk management*) sulla liquidità

4. Revisione interna

SEZIONE VI – INFORMATIVA PUBBLICA

SEZIONE VII – SUCCURSALI DI BANCHE EXTRACOMUNITARIE

SEZIONE VIII – INTERVENTI DI VIGILANZA

PARTE SECONDA - APPLICAZIONE IN ITALIA DEL CRR

Capitolo 1 - FONDI PROPRI

SEZIONE I - FONTI NORMATIVE

SEZIONE II - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

SEZIONE III - ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

SEZIONE IV - ALTRE DISPOSIZIONI

1. Computabilità degli utili di periodo o di fine esercizio nel capitale primario di classe 1
2. Individuazione delle banche che si qualificano come cooperative ai sensi dell'art. 27, par. 1 CRR

SEZIONE V - COMUNICAZIONI ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA E ALLA BANCA D'ITALIA

1. Indici di mercato generali
2. Detenzione di indici di strumenti di capitale

SEZIONE VI - LINEE DI ORIENTAMENTO

1. Premessa
2. Computabilità nel capitale primario di classe 1 dei versamenti a fondo perduto o in conto capitale
3. Rimborso o riacquisto di strumenti di capitale computabili nei fondi propri
4. Cessione in blocco di immobili ad uso prevalentemente funzionale
5. Avviamento fiscalmente deducibile
6. Affrancamenti multipli di un medesimo avviamento

Capitolo 2 - REQUISITI PATRIMONIALI

SEZIONE I - FONTI NORMATIVE

SEZIONE II - ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

SEZIONE III - ALTRE DISPOSIZIONI

1. Immobili acquisiti per recupero crediti
2. Perimetro e metodi di consolidamento
3. Norme organizzative

Capitolo 3 - RISCHIO DI CREDITO – METODO STANDARDIZZATO

SEZIONE I - FONTI NORMATIVE

SEZIONE II - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

SEZIONE III - ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

1. Esposizioni infra-gruppo
2. Obbligazioni garantite
3. Esposizioni garantite da immobili. Innalzamento del fattore di ponderazione o applicazione di criteri di ammissibilità più restrittivi

SEZIONE IV - ALTRE DISPOSIZIONI

Capitolo 4 - RISCHIO DI CREDITO – METODO IRB

SEZIONE I - FONTI NORMATIVE

SEZIONE II - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

SEZIONE III - ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

1. Esposizioni garantite da immobili. Innalzamento della LGD
2. Esposizioni in strumenti di capitale

SEZIONE IV - LINEE DI ORIENTAMENTO

1. Organizzazione e sistema dei controlli
2. Il processo del rating nell'ambito del gruppo bancario
3. Condizioni per valutare i requisiti dell'esperienza precedente nell'uso dell'IRB
4. Sistemi informativi
5. Estensione progressiva dei metodi IRB
6. Quantificazione dei parametri di rischio
7. Criteri di classificazione dei finanziamenti specializzati
8. Istanza di autorizzazione all'utilizzo dell'IRB

Allegato A - SISTEMI INFORMATIVI

Allegato B - CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI

Allegato C - DOCUMENTAZIONE PER I METODI IRB

Allegato D - SCHEDA MODELLO

Capitolo 5 - TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM)

SEZIONE I - FONTI NORMATIVE

SEZIONE II - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

SEZIONE III - ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

Capitolo 6 - OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

SEZIONE I - FONTI NORMATIVE

1. Premessa

SEZIONE II - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

SEZIONE III - ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

SEZIONE IV - LINEE DI ORIENTAMENTO

1. Altre disposizioni
2. Mantenimento di interessi nella cartolarizzazione
3. Requisiti organizzativi
4. Obblighi del cedente e del promotore

SEZIONE V - ALTRE DISPOSIZIONI

1. Requisiti generali
2. Requisiti specifici

Allegato A - MODULO INFORMATIVO SUL SIGNIFICATIVO TRASFERIMENTO DEL RISCHIO

Capitolo 7 - RISCHIO DI CONTROPARTE E RISCHIO DI AGGIUSTAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL CREDITO

SEZIONE I - FONTI NORMATIVE

SEZIONE II - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

SEZIONE III - ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

SEZIONE IV – LINEE DI ORIENTAMENTO

1. Riconoscimento degli accordi di compensazione contrattuale

Capitolo 8 - RISCHIO OPERATIVO

SEZIONE I - FONTI NORMATIVE

SEZIONE II - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

SEZIONE III - ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

Capitolo 9 - RISCHIO DI MERCATO E RISCHIO DI REGOLAMENTO

SEZIONE I - FONTI NORMATIVE

SEZIONE II - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

SEZIONE III - ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

Capitolo 10 - GRANDI ESPOSIZIONI

SEZIONE I - FONTI NORMATIVE

SEZIONE II - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

SEZIONE III - ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

SEZIONE IV - LINEE DI ORIENTAMENTO

1. Gruppo di clienti connessi
2. Esposizioni connesse alla prestazione di servizi di trasferimento fondi e di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari.

SEZIONE V - REGOLE ORGANIZZATIVE E PROVVEDIMENTI

1. Regole organizzative in materia di grandi esposizioni
2. Esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra
3. Provvedimenti della Banca centrale europea o della Banca d'Italia

Capitolo 11 - LIQUIDITÀ

SEZIONE I - FONTI NORMATIVE

SEZIONE II - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

SEZIONE III - ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

1. Deroga all'applicazione delle regole di liquidità su base individuale
2. Requisito di copertura della liquidità
3. Requisito di finanziamento stabile
4. Segnalazioni per il monitoraggio del rischio di liquidità
5. Disposizioni transitorie

Allegato A – ADEMPIMENTI PER LE BANCHE SOGGETTE ALLA SUPERVISIONE DIRETTA DELLA BANCA D' ITALIA

Capitolo 12 - INDICE DI LEVA FINANZIARIA

SEZIONE I - FONTI NORMATIVE

SEZIONE II – PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

SEZIONE III – ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

Capitolo 13 - INFORMATIVA AL PUBBLICO

SEZIONE I - FONTI NORMATIVE

SEZIONE II - ALTRE DISPOSIZIONI

1. Criteri generali
2. Informativa sulle attività impegnate e non impegnate

Capitolo 14 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI FONDI PROPRI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative

3. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Requisiti di fondi propri (art. 465 CRR)
2. Perdite non realizzate misurate al valore equo (art. 467 CRR)
3. Profitti non realizzati misurati al valore equo (art. 468 CRR)
4. Profitti e perdite su derivati passivi valutati al valore equo derivanti da variazioni del proprio merito di credito (art. 468, par. 4 CRR)
5. Deduzioni dagli elementi del capitale primario di classe 1 ed esenzioni (articoli da 469 a 473 CRR)
6. Deduzioni dagli elementi aggiuntivi di classe 1 (artt. 474 e 475 CRR)
7. Deduzioni dagli elementi di classe 2 (artt. 476 e 477 CRR)
8. Interessi di minoranza; strumenti aggiuntivi di classe 1 e strumenti di classe 2 emessi da filiazioni (artt. 479 e 480 CRR)
9. Filtri e deduzioni aggiuntivi (art. 481 CRR)
10. Limiti al *grandfathering* degli elementi del capitale primario di classe 1, degli elementi aggiuntivi di classe 1 e degli elementi di classe 2 (articoli da 484 a 488)

Allegato A - FILTRI NAZIONALI

PARTE TERZA - ALTRE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PRUDENZIALE

Capitolo 1 - PARTECIPAZIONI DETENIBILI DALLE BANCHE E DAI GRUPPI BANCARI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II - LIMITE GENERALE AGLI INVESTIMENTI IN PARTECIPAZIONI E IN IMMOBILI

1. Limite generale
2. Modalità di calcolo

SEZIONE III - LIMITI DELLE PARTECIPAZIONI DETENIBILI IN IMPRESE NON FINANZIARIE

1. Casi di superamento dei limiti

SEZIONE IV - PARTECIPAZIONI ACQUISITE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ DI COLLOCAMENTO E GARANZIA, IN IMPRESE IN TEMPORANEA DIFFICOLTÀ FINANZIARIA E PER RECUPERO CREDITI

1. Attività di collocamento e garanzia
2. Partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria

3. Partecipazioni acquisite per recupero crediti

SEZIONE V - PARTECIPAZIONI IN BANCHE, IN IMPRESE FINANZIARIE, IN IMPRESE ASSICURATIVE E IN IMPRESE STRUMENTALI

1. Autorizzazioni
2. Criteri di autorizzazione
3. Procedimento e comunicazioni

SEZIONE VI - INVESTIMENTI INDIRETTI IN EQUITY

1. Premessa
2. Definizioni e criteri di classificazione degli investimenti
3. Politiche aziendali
4. Trattamento prudenziale

SEZIONE VII - REGOLE ORGANIZZATIVE E DI GOVERNO SOCIETARIO

SEZIONE VIII - BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO E BANCHE DI GARANZIA COLLETTIVA

SEZIONE IX - COMUNICAZIONI

Allegato A - PARTECIPAZIONI IN IMPRESE NON FINANZIARIE – PARTECIPAZIONI IN SOGGETTI DI NATURA FINANZIARIA E IN IMPRESE STRUMENTALI

Capitolo 2 - COMUNICAZIONI ALLA BANCA D' ITALIA

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Destinatari della disciplina

SEZIONE II - COMUNICAZIONI

1. Comunicazioni dell'organo con funzione di controllo
2. Comunicazioni dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti
3. Comunicazioni relative ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti

Capitolo 3 - OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina

SEZIONE II - DISCIPLINA DELLE OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE

1. Requisiti delle banche emittenti e/o cedenti
2. Limiti alla cessione

3. Modalità di integrazione degli attivi ceduti
4. Trattamento prudenziale
5. Responsabilità e controlli

Capitolo 4 - BANCHE IN FORMA COOPERATIVA

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina

SEZIONE II – VALORE DELL'ATTIVO DELLE BANCHE POPOLARI

1. Criteri e modalità di determinazione del valore dell'attivo

SEZIONE III – RIMBORSO DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE

1. Limiti al rimborso di strumenti di capitale

Allegato A – PROSPETTO IDENTIFICATIVO DELL'ATTIVO INDIVIDUALE E CONSOLIDATO

Capitolo 5- BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II – STRUTTURA

1. Denominazione
2. Forma giuridica e azioni
3. Soci
4. Competenza territoriale
5. Modifiche statutarie e trasformazioni

SEZIONE III – OPERATIVITÀ

1. Operatività prevalente a favore dei soci
2. Operatività con non soci e fuori della zona di competenza territoriale
3. Attività esercitabili
4. Partecipazioni

SEZIONE IV – DESTINAZIONE DEGLI UTILI E RISTORNI

Capitolo 6 – GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II – COMPOSIZIONE DEL GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO E REQUISITI DELLA CAPOGRUPPO

1. Composizione del gruppo bancario cooperativo
2. Capogruppo
3. Società del gruppo
4. Sottogruppi territoriali
5. Gruppo provinciale

SEZIONE III – CONTRATTO DI COESIONE E GARANZIA IN SOLIDO

1. Contenuto minimo del contratto di coesione
2. Caratteristiche della garanzia
3. Criteri e condizioni di adesione al gruppo bancario cooperativo

SEZIONE IV – STATUTI

1. Statuto della capogruppo
2. Statuto delle banche affiliate
3. Gruppi provinciali

SEZIONE V – COSTITUZIONE DEL GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO

1. Accertamento dei requisiti per la costituzione del gruppo
2. Adempimenti successivi
3. Prima applicazione

Capitolo 7 - VIGILANZA INFORMATIVA SU BASE INDIVIDUALE E CONSOLIDATA

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Destinatari della disciplina

SEZIONE II – SEGNALAZIONI

1. Matrice dei conti
2. Segnalazioni prudenziali
3. Segnalazioni statistiche su base consolidata
4. Centrale dei Rischi
5. Perdite sulle posizioni in *default*

6. Organi sociali
7. Sistemi di remunerazione
8. Archivio elettronico delle partecipazioni
9. Rilevazione analitica dei tassi di interesse

SEZIONE III –BILANCIO DELL'IMPRESA E BILANCIO CONSOLIDATO

Capitolo 8 - VIGILANZA ISPETTIVA

SEZIONE I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Destinatari della disciplina

SEZIONE II – DISCIPLINA DEGLI ACCERTAMENTI ISPETTIVI

1. Svolgimento degli accertamenti
2. Comunicazione degli esiti ispettivi

Capitolo 9 – CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI DA PARTE DI SOCIETÀ VEICOLO PER LA CARTOLARIZZAZIONE EX LEGGE 130/1999

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina

SEZIONE II - OBBLIGHI DEGLI INTERMEDIARI

1. Mantenimento di un significativo interesse economico
2. Criteri di selezione dei prenditori
3. Informativa agli investitori
4. Controlli del *servicer*

PARTE QUARTA - DISPOSIZIONI PER INTERMEDIARI PARTICOLARI

Capitolo 1 - BANCOPOSTA

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II - DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER IL BANCOPOSTA

1. Attività di bancoposta
2. La separazione contabile
3. La separazione patrimoniale
4. La separazione organizzativa, il governo societario e le remunerazioni
5. Sistema dei controlli interni e affidamento di funzioni a Poste
6. Succursali e attività fuori sede
7. Prestazione dei servizi senza stabilimento all'estero
8. Modifiche del Patrimonio Bancoposta

SEZIONE III - ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI

1. Premessa
2. Disposizioni applicabili

PREMESSA

PREMESSA

La presente Circolare raccoglie le disposizioni di vigilanza prudenziale applicabili alle banche e ai gruppi bancari italiani, riviste e aggiornate per adeguare la normativa interna alle novità intervenute nel quadro regolamentare internazionale con particolare riguardo al nuovo assetto normativo e istituzionale della vigilanza bancaria dell'Unione europea, nonché per tener conto delle esigenze emerse nell'esercizio della vigilanza sulle banche e su altri intermediari.

L'istituzione di questa Circolare è funzionale all'avvio dell'applicazione, dal 1° gennaio 2014, degli atti normativi comunitari con cui sono stati trasposti nell'ordinamento dell'Unione europea le riforme degli accordi del Comitato di Basilea ("Basilea 3") volte a rafforzare la capacità delle banche di assorbire shock derivanti da tensioni finanziarie ed economiche, indipendentemente dalla loro origine, a migliorare la gestione del rischio e la *governance*, a rafforzare la trasparenza e l'informativa delle banche, tenendo conto degli insegnamenti della crisi finanziaria. Le riforme sono di due ordini: microprudenziali, ossia concernenti la regolamentazione a livello di singole banche; macroprudenziali, cioè riguardanti i rischi a livello di sistema che possono accumularsi nel settore bancario, nonché l'amplificazione prociclica di tali rischi nel tempo.

Nel far ciò, il Comitato ha mantenuto l'approccio basato su tre Pilastri che era alla base del precedente accordo sul capitale noto come "Basilea 2", integrandolo e rafforzandolo per accrescere quantità e qualità della dotazione di capitale degli intermediari, introdurre strumenti di vigilanza anticiclici, norme sulla gestione del rischio di liquidità e sul contenimento della leva finanziaria.

Il Primo Pilastro è stato rafforzato attraverso una definizione maggiormente armonizzata del capitale e più elevati requisiti di patrimonio. A fronte di requisiti patrimoniali rafforzati per riflettere in modo più accurato la reale rischiosità di talune attività (ad esempio, cartolarizzazioni e *trading book)*, vi è ora una definizione di patrimonio di qualità più elevata essenzialmente incentrata sul *common equity*; sono imposte riserve addizionali in funzione di conservazione del capitale e in funzione anticiclica nonché per le istituzioni a rilevanza sistemica.

In aggiunta al sistema dei requisiti patrimoniali volti a fronteggiare i rischi di credito, controparte, mercato e operativo, è ora prevista l'introduzione di un limite alla leva finanziaria (incluse le esposizioni fuori bilancio) con funzione di *backstop* del requisito patrimoniale basato sul rischio e per contenere la crescita della leva a livello di sistema.

"Basilea 3" prevede, altresì, nuovi requisiti e sistemi di supervisione del rischio di liquidità, incentrati su un requisito di liquidità a breve termine (*Liquidity Coverage Ratio – LCR*) e su una regola di equilibrio strutturale a più lungo termine (*Net Stable Funding Ratio – NSFR*), oltre che su principi per la gestione e supervisione del rischio di liquidità a livello di singola istituzione e di sistema.

Il Secondo Pilastro richiede alle banche di dotarsi di una strategia e di un processo di controllo dell'adeguatezza patrimoniale, attuale e prospettica, rimettendo all'autorità di vigilanza il compito di verificare l'affidabilità e la coerenza dei relativi risultati e di adottare, ove la situazione lo richieda, le opportune misure correttive. Crescente importanza è attribuita agli assetti di governo societario e al sistema dei controlli interni degli intermediari come fattore determinante per la stabilità delle singole istituzioni e del sistema finanziario nel suo insieme. In

quest'area sono stati rafforzati i requisiti regolamentari concernenti il ruolo, la qualificazione, il funzionamento e la composizione degli organi di vertice; la consapevolezza da parte di tali organi e dell'alta direzione circa l'assetto organizzativo e i rischi della banca e del gruppo bancario; le funzioni aziendali di controllo, con particolare riferimento all'indipendenza dei responsabili della funzione, alla rilevazione dei rischi delle attività fuori bilancio e delle cartolarizzazioni, alla valutazione delle attività e alle prove di *stress.* I sistemi di remunerazione e incentivazione costituiscono oggetto di una disciplina specifica e puntuale con regole che si appuntano soprattutto sulla struttura dei compensi in modo da assicurare incentivi non distorti all'assunzione dei rischi nonché la sostenibilità nel tempo dei sistemi di remunerazione delle banche.

Il Terzo Pilastro – riguardante gli obblighi di informativa al pubblico sull'adeguatezza patrimoniale, sull'esposizione ai rischi e sulle caratteristiche generali dei relativi sistemi di gestione e controllo, al fine di favorire la disciplina di mercato – è stato rivisto per introdurre, fra l'altro, requisiti di trasparenza concernenti le esposizioni verso cartolarizzazioni, maggiori informazioni sulla composizione del capitale regolamentare e sulle modalità con cui la banca calcola i *ratios* patrimoniali. Gli obblighi di informativa al pubblico riguardano anche alcuni profili degli assetti di governo societario nonché i sistemi di remunerazione e incentivazione adottati dalle banche.

In ambito comunitario i contenuti di "Basilea 3" sono stati trasposti in due atti normativi:

— il Regolamento (UE) n. 575/2013 del 26 giugno 2013 (CRR), che disciplina gli istituti di vigilanza prudenziale del Primo Pilastro e le regole sull'informativa al pubblico (Terzo Pilastro);

— la direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 (CRD IV), che riguarda, fra l'altro, le condizioni per l'accesso all'attività bancaria, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, il processo di controllo prudenziale, le riserve patrimoniali addizionali.

La scelta dello strumento normativo del regolamento, a fianco della direttiva, si inscrive nell'obiettivo delle istituzioni comunitarie e delle autorità che compongono il Sistema Europeo di Vigilanza Finanziaria (e in particolare, dell'Autorità bancaria europea "ABE") di creare un insieme di regole vincolanti uniformi a livello europeo (*single rulebook*): lo strumento del regolamento, direttamente applicabile negli Stati membri senza necessità di atti di recepimento, pone le premesse per realizzare l'armonizzazione assoluta di determinate aree della disciplina prudenziale, riducendo corrispondentemente le aree di discrezionalità nazionale. Il *single rulebook* viene progressivamente completato dall'emanazione di norme tecniche di regolamentazione o di attuazione adottate dalla Commissione europea su proposta delle autorità del Sistema Europeo di Vigilanza Finanziaria.

Le novità intervenute nel contesto regolamentare internazionale e dell'Unione europea rendono necessaria un'azione complessiva e sistematica di adeguamento dell'ordinamento nazionale. A tale esigenza risponde questa Circolare, che non si limita a un'opera di mero adattamento alle disposizioni sovraordinate, ma opera parallelamente la revisione sostanziale e il coordinamento redazionale dell'intera normativa bancaria di competenza della Banca d'Italia, coerentemente con l'obiettivo strategico di contribuire alla creazione di un *single rulebook* ispirato a un approccio tecnicamente rigoroso e prudente in linea con quello sinora seguito dalla regolamentazione italiana.

In questa prospettiva, la Circolare riordina le vigenti disposizioni di vigilanza per le banche nelle aree rimesse alla potestà regolamentare secondaria della Banca d'Italia, raccogliendo in un solo fascicolo le disposizioni contenute in una molteplicità di sedi, fra cui in particolare la Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 *Nuove disposizioni di vigilanza per le banche*, la Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 *Istruzioni di Vigilanza per le banche*, altre disposizioni rilevanti non incorporate in Circolari.

Nel far ciò si è dovuto tenere conto del fatto che, in alcune aree, il CRR ha introdotto norme direttamente applicabili nei confronti di tutte le banche europee, incluse quelle italiane. In tali materie le autorità nazionali non hanno, quindi, competenze regolamentari, salvo i limitati ambiti di discrezionalità consentiti dallo stesso CRR. Nel contempo, la competenza regolamentare della Banca d'Italia viene confermata, e in alcuni casi ampliata, nelle materie contemplate dalla CRD IV nonché in quelle materie che, non formando oggetto di armonizzazione comunitaria, sono tuttavia rilevanti per le finalità di vigilanza attribuite alla Banca d'Italia.

In un contesto normativo articolato in un numero maggiore di fonti del diritto sovranazionale e interno, collocate a diversi livelli e dotate di diverse caratteristiche di cogenza ed efficacia, è essenziale assicurare e mantenere nel tempo il carattere di organicità della normativa di vigilanza in modo da agevolare gli organi aziendali, le strutture operative e quelle di controllo interno dei soggetti vigilati nell'opera di ricognizione e interpretazione sistematica delle fonti che disciplinano le diverse materie, al fine ultimo di favorire la corretta applicazione della disciplina e improntare alla massima trasparenza i rapporti tra l'organo di vigilanza e i soggetti vigilati.

Si intende così perseguire nel modo più efficace le finalità della vigilanza bancaria e finanziaria individuate dall'art. 5 del testo unico bancario, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e di proporzionalità degli oneri per i destinatari delle norme. La disponibilità di un set di norme prudenziali chiare e coerenti, conformi al *single rulebook* europeo, costituisce altresì una precondizione per l'efficace funzionamento del *Single Supervisory Mechanism* istituito dal Regolamento (UE) 1024/2013 del Consiglio, operativo dal 4 novembre 2014, di cui la Banca d'Italia è parte insieme con la Banca centrale europea e le altre autorità nazionali competenti.

La presente Circolare si compone di quattro Parti, caratterizzate da impostazioni differenti che riflettono la diversa ampiezza e natura dei poteri regolamentari esercitabili dalla Banca d'Italia, come illustrato in precedenza.

La Parte Prima è dedicata alle disposizioni di recepimento della CRD IV. Essa comprende quattro Titoli, rispettivamente dedicati all'accesso al mercato e alla struttura (ivi inclusa la disciplina dell'autorizzazione all'attività bancaria e dei gruppi bancari, nonché l'operatività transfrontaliera con stabilimento di succursali e in libera prestazione di servizi); alle misure prudenziali, incluse le disposizioni sui *capital buffer* introdotte dalla CRD IV; al processo di controllo prudenziale; al governo societario e ai sistemi di remunerazione e incentivazione.

La Parte Seconda, dedicata all'attuazione del CRR, contiene in ciascun capitolo l'indicazione a titolo meramente ricognitivo delle parti o sezioni del regolamento e delle norme tecniche di regolamentazione o di attuazione che disciplinano la materia per i profili sostanziali e segnaletici; riporta le discrezionalità nazionali relative alla medesima materia esercitate dalla Banca d'Italia; individua i termini dei procedimenti amministrativi che hanno nel regolamento la loro fonte normativa diretta.

La Parte Terza contiene le disposizioni prudenziali su materie e tipologie di rischi non disciplinate né dalla direttiva né dal regolamento. Tali disposizioni sono riconducibili, in alcuni casi, a *standard* internazionali di vigilanza bancaria che non formano oggetto di armonizzazione in ambito europeo, ma al tempo stesso non contrastano con norme comunitarie. Assumono particolare rilievo le disposizioni volte a disciplinare i conflitti di interesse e altri rischi connessi con le operazioni con parti correlate e con la detenzione di partecipazioni. In questa Parte sono contenute, altresì, le disposizioni di attuazione degli artt. 37-*bis* e 37-*ter* TUB, concernenti il Gruppo bancario cooperativo, e le disposizioni speciali per le banche di credito cooperativo.

La Parte Quarta accoglie disposizioni relative ad intermediari particolari e nel Capitolo 1 disciplina il Bancoposta.

Ai sensi dell'art. 288 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i regolamenti dell'Unione sono obbligatori in ogni elemento e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di atti di recepimento. Ciò vale sia per il CRR sia per le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione nei casi previsti dallo stesso regolamento e dalla CRD IV. Tali disposizioni possono fondare provvedimenti della Banca centrale europea e della Banca d'Italia volti ad assicurarne il rispetto e a sanzionarne le violazioni. Ciò considerato, si precisa che l'indicazione del regolamento e delle relative norme tecniche tra le "fonti" della materia, in particolare nei Capitoli della Parte Seconda, non costituisce atto di recepimento dei regolamenti europei né interferisce sulla loro diretta e integrale applicazione nell'ordinamento interno bensì vuol essere, come sopra chiarito, un mero ausilio a beneficio degli operatori.

In coerenza con l'indicato obiettivo di mantenere alla disciplina di vigilanza il necessario carattere di organicità e completezza, si è scelto di inserire nei pertinenti capitoli della Parte Seconda (come detto, attuativa del CRR) anche norme, per lo più di carattere organizzativo e procedurale, che presentano stretta connessione con la materia trattata in ciascun Capitolo. Si è ritenuto di agevolare, in tal modo, l'individuazione dell'insieme delle norme rilevanti per ciascuna materia, che sarebbe più complessa laddove le disposizioni relative a un medesimo ambito di argomenti fossero collocate in parti diverse della Circolare, in aderenza al solo criterio della fonte normativa.

Nelle parti in cui la presente Circolare contiene disposizioni di recepimento della CRD IV oppure disposizioni di esclusiva competenza nazionale, esse hanno valore di atti normativi secondari emanati ai sensi delle norme del Testo unico bancario (ed eventualmente di altre disposizioni di legge) che attribuiscono alla Banca d'Italia poteri normativi secondari nelle materie rilevanti per le competenze di vigilanza (si fa riferimento, in particolare, agli artt. 53 e 67 del Testo unico bancario in materia di vigilanza regolamentare sulle banche e sui gruppi bancari). Anche tali disposizioni secondarie sono cogenti per i destinatari e possono fondare misure correttive e provvedimenti sanzionatori.

Nella fase di completamento del *single rulebook*, in attesa della progressiva emanazione delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione della Commissione in materie già disciplinate da norme nazionali, si è voluto evitare che la mancanza di talune indicazioni e specificazioni necessarie per l'applicazione della disciplina potesse creare vuoti normativi e far sorgere incertezze interpretative che possono riflettersi sull'operatività degli intermediari e sulla loro *compliance* normativa. In quest'ottica, vengono forniti, in taluni casi, orientamenti e chiarimenti relativi a disposizioni del CRR i quali in buona parte riprendono norme già contenute nella Circolare n. 263 od orientamenti e raccomandazioni non vincolanti dell'ABE; in altri casi, dà indicazione di tener conto, nell'applicare le disposizioni del CRR, dei progetti di

norme tecniche pubblicate dall'ABE, anche se non ancora adottati dalla Commissione europea. Tali indicazioni non interferiscono con la disciplina comunitaria direttamente applicabile e non sono giuridicamente cogenti, ma valgono come linea di orientamento per gli intermediari sui criteri cui l'organo di vigilanza ispirerà la propria attività di verifica della corretta attuazione delle disposizioni del regolamento.

Le disposizioni della presente Circolare sono dettate tenendo conto degli standard internazionali del Comitato di Basilea, degli orientamenti e raccomandazioni dell'ABE, dei risultati delle analisi d'impatto e delle consultazioni condotte, con l'obiettivo di dotare il sistema finanziario italiano di una regolamentazione di elevata qualità sotto il profilo dell'efficacia rispetto alle finalità di vigilanza, della proporzionalità degli oneri ricadenti sugli intermediari, della chiarezza e intelligibilità per gli operatori.

Con l'emanazione e il costante aggiornamento della Circolare la Banca d'Italia si prefigge l'obiettivo di adempiere all'obbligo di rivedere periodicamente le proprie regolamentazioni alla luce dell'evoluzione del contesto regolamentare e di mercato, secondo quanto prescritto dall'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

AMBITO DI APPLICAZIONE

SEZIONE II

DISCIPLINA SU BASE INDIVIDUALE

1. Banche italiane

Le banche italiane rispettano, su base individuale, le disposizioni della presente Circolare riguardanti i seguenti profili:

a. riserve di capitale (Parte Prima, Tit. II, Cap. 1);

b. processo di controllo prudenziale (Parte Prima, Tit. III, Cap. 1, Sez. II), fatta eccezione per le banche italiane appartenenti ad un gruppo bancario (1), per le banche italiane non appartenenti a un gruppo bancario, se soggette a requisiti su base consolidata ai sensi della Parte Uno, Titolo II, CRR e per le imprese di riferimento;

c. informativa al pubblico Stato per Stato (Parte Prima, Tit. III, Cap. 2), fatta eccezione per le banche italiane appartenenti ad un gruppo bancario (2) e per le imprese di riferimento;

d. politiche e prassi di remunerazioni e incentivazione (Parte Prima, Tit. IV, Cap. 2);

e. il sistema dei controlli interni (Parte Prima, Tit. IV, Cap. 3);

f. il sistema informativo (Parte Prima, Tit. IV, Cap. 4);

g. la continuità operativa (Parte Prima, Tit. IV, Cap. 5);

h. governo e gestione del rischio di liquidità (Parte Prima, Tit. IV, Cap. 6);i) partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari (Parte Terza, Cap. 1), fatta eccezione per le banche italiane appartenenti ad un gruppo bancario (3) e per le imprese di riferimento;

i. obbligazioni bancarie garantite (Parte Terza, Cap. 3);

j. vigilanza informativa (Parte Terza, Cap. 7);

k. vigilanza ispettiva (Parte Terza, Cap. 8);

l. concessione di finanziamenti da parte di società veicolo per la cartolarizzazione ex legge 130/1999 (Parte Terza, Cap. 9).

2. Succursali in Italia di banche extracomunitarie

Le banche extracomunitarie sono sottoposte, su base individuale, alle disposizioni indicate alla Parte Prima, Tit. I Cap. 7).

Le succursali in Italia di banche extracomunitarie non aventi sede negli Stati indicati nell'Allegato A al presente Capitolo rispettano, su base individuale, anche le disposizioni del CRR e della Parte Seconda della presente Circolare; in materia di grandi esposizioni, il limite

(1) Le disposizioni si applicano, tuttavia, alle banche italiane se escluse dal consolidamento ai sensi dell'art. 19 CRR.
(2) Le disposizioni si applicano, tuttavia, alle banche italiane se escluse dal consolidamento ai sensi dell'art. 19 CRR.
(3) Le disposizioni si applicano, tuttavia, alle banche italiane se escluse dal consolidamento ai sensi dell'art. 19 CRR.

alle esposizioni verso un singolo cliente o gruppo di clienti connessi è tuttavia pari al capitale ammissibile della succursale (4).

3. Succursali in Italia di banche comunitarie

Le banche comunitarie e le società finanziarie aventi sede in uno Stato comunitario sono sottoposte, su base individuale, alle disposizioni indicate alla Parte Prima, Tit. I, Cap. 3 (5).

(4) Il limite individuale si applica, di conseguenza, anche al complesso dei rapporti che le succursali italiane di banche extracomunitarie hanno con la casa madre, con le sue filiali e con le società da questa controllate.

(5) Gli Stati facenti parte dello Spazio Economico Europeo sono, a questi fini, equiparati agli Stati comunitari.

SEZIONE III

DISCIPLINA PRUDENZIALE SU BASE CONSOLIDATA

1. Capogruppo di gruppi bancari e imprese di riferimento

Oltre ai requisiti per esse previsti su base individuale, le capogruppo di gruppi bancari rispettano, su base consolidata, le disposizioni della presente Circolare riguardanti i seguenti profili:

a. riserve di capitale (Parte Prima, Tit. II, Cap. 1);
b. processo di controllo prudenziale (Parte Prima, Tit. III, Cap. 1, Sez. II); le medesime disposizioni si applicano anche alle banche italiane non appartenenti a un gruppo bancario, se soggette a requisiti su base consolidata ai sensi della Parte Uno, Titolo II, CRR;
c. informativa al pubblico Stato per Stato (Parte Prima, Tit. III, Cap. 2);
d. politiche e prassi di remunerazioni e incentivazione (Parte Prima, Tit. IV, Cap. 2);
e. il sistema dei controlli interni (Parte Prima, Tit. IV, Cap. 3);
f. il sistema informativo (Parte Prima, Tit. IV, Cap. 4);
g. la continuità operativa (Parte Prima, Tit. IV, Cap. 5);
h. governo e gestione del rischio di liquidità (Parte Prima, Tit. IV, Cap. 6);
i. partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari (Parte Terza, Cap. 1);
j. comunicazioni alla Banca d'Italia (Parte Terza, Cap. 2);
k. obbligazioni bancarie garantite (Parte Terza, Cap. 3);
l. vigilanza informativa (Parte Terza, Cap. 7);
m. vigilanza ispettiva (Parte Terza, Cap. 8);
n. concessione di finanziamenti da parte di società veicolo per la cartolarizzazione ex legge 130/1999 (Parte Terza, Cap. 9).

Le imprese di riferimento rispettano, su base consolidata, le suelencate disposizioni con riguardo anche alle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla società di partecipazione finanziaria madre nell'UE.

I requisiti sopra elencati si applicano, su base consolidata, alle banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario che controllino, congiuntamente ad altri soggetti e in base ad appositi accordi, società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate in misura almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto o del capitale.

La Banca centrale europea e la Banca d'Italia possono applicare su base consolidata le disposizioni suelencate anche nei confronti di società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese nel gruppo bancario ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla il gruppo bancario oppure la singola banca.

2. Componenti del gruppo sub-consolidanti

Oltre ai requisiti per esse previsti su base individuale, le componenti del gruppo sub-consolidanti rispettano, su base consolidata, le disposizioni della presente Circolare riguardanti i seguenti profili:

a. riserve di capitale (Parte Prima, Tit. II, Cap. 1);

b. processo di controllo prudenziale (Parte Prima, Tit. III, Cap. 1, Sez. II);

c. governo e gestione del rischio di liquidità (Parte Prima, Tit. IV, Cap. 6);

d. partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari (Parte Terza, Cap. 1).

TITOLO I

Capitolo 3

BANCHE E SOCIETÀ FINANZIARIE COMUNITARIE IN ITALIA

Allegato A

DISPOSIZIONI APPLICABILI

Numero identificativo	Riferimento		Materia
Disposizioni di politica monetaria			
1			Disposizioni in materia di riserva obbligatoria del regolamento (CE) n. 1745/2003 ed altre disposizioni di politica monetaria eventualmente emanate
Disposizioni di vigilanza per le banche (Circolare n. 285)			
2	ParteTerza	Cap. 7, Sez. II, par. 4	Centrale dei rischi
3	Parte Prima, Tit. I	Cap. 4	Albo delle banche e dei gruppi bancari
4	Parte Prima, Tit. IV	Cap. 3	Il sistema dei controlli interni
5	Parte Prima, Tit. IV	Cap. 5	La continuità operativa
5 *bis*	Parte Terza	Cap. 9	Concessione di finanziamenti da parte di società veicolo per la cartolarizzazione ex L. 130/1999
Istruzioni di vigilanza per le banche (Circolare n. 229)			
6	Tit. I	Cap. 4	Abusivismo
7	Tit. III	Cap. 2	Succursali di banche e società finanziarie, con esclusivo riferimento alle disposizioni in materia di attività bancaria a domicilio del cliente
8	Tit. III	Cap. 5	Cessione di rapporti giuridici a banche (ad eccezione dei parr. 2 e 3 della Sez. II)
9	Tit. V	Cap. 1	Particolari operazioni di credito (Sezioni I, II e III)
10	Tit. V	Cap. 3	Raccolta in titoli delle banche, relativamente alle Sezioni I, II e III
11	Tit. V	Cap. 4	Assegni circolari, titoli speciali dei banchi meridionali

Numero identificativo	Riferimento		Materia
12	Tit. X	Cap. 2	Proroga dei termini legali e convenzionali

Numero identificativo	Riferimento		Materia
Matrice dei conti (Circolare n. 272)			
13	Avvertenze generali	par. A.6	Filiali italiane di banche estere
Altre disposizioni			
14			Regolamento del Governatore della Banca d'Italia del 29 gennaio 2002 in materia di *Funzionamento dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento*
15			Disposizioni del 7 maggio 2007 in materia di esternalizzazione del trattamento del contante
16			Art. 29 del Regolamento del 29 ottobre 2007 della Banca d'Italia e della CONSOB ai sensi dell'art. 6, co. 2-*bis*, del TUF e successive modifiche e integrazioni
17			Indicazioni operative del 27 maggio 2009 per l'esercizio di controlli rafforzati contro il finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa

Numero identificativo	Riferimento		Materia
18			Tit. VI TUB e relative disposizioni di attuazione; Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 644 del 30 giugno 2012 recante la disciplina della remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti in attuazione dell'art. 117-*bis* TUB; Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 117 del 3 febbraio 2011; disposizioni in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" del 29 luglio 2009, e successive modifiche e integrazioni; adesione all'Arbitro Bancario e Finanziario previsto all'art. 128-*bis* TUB
19			Circolare n. 262 (Cap. 4, par. 1)
20			Comunicazione del 7 giugno 2011 recante le istruzioni per gli intermediari sulla nuova segnalazione sugli organi sociali (Or.So.)
21			Disposizioni del 18 dicembre 2012 in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa e successive modifiche e integrazioni
22			Nell'esercizio in Italia dei servizi di investimento, le norme del TUF, in quanto applicabili (14)
23			Disciplina in tema di contrasto del riciclaggio di cui al d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e ai relativi provvedimenti attuativi
24			Disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 146 TUB, volte ad assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili
25			Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio del 19 gennaio 2015, Titolo VIII (Depositario di OICR e di Fondi pensione)

(14) Cfr. Parte II, Titolo II, Capi II e IV, del TUF e relativi provvedimenti di attuazione.

Numero identificativo	Riferimento		Materia
26			Comunicazione del 30 aprile 2015 recante le istruzioni per gli intermediari sul "Nuovo archivio elettronico delle succursali di banche, Istituti di pagamento e Istituti di moneta elettronica e dei dati anagrafici relativi agli OICR"

Allo scopo di effettuare i controlli di propria competenza nonché di garantire la completezza delle informazioni che riguardano il mercato italiano, la Banca d'Italia si riserva la facoltà di chiedere alle succursali di banche comunitarie i medesimi dati e documenti previsti per le banche autorizzate in Italia, relativi alle operazioni effettuate in Italia. In particolare, la Banca d'Italia può richiedere i dati e le informazioni utili ai fini della rilevazione, prevista della legge 7 marzo 1996, n. 108 "Disposizioni in materia d'usura", dei tassi effettivi globali medi praticati dalla banca comunitaria sul territorio italiano.

TITOLO I

Capitolo 7

BANCHE EXTRACOMUNITARIE IN ITALIA

Allegato A

DISPOSIZIONI APPLICABILI

Numero identificativo	Riferimento		Materia
Disposizioni di politica monetaria			
1			Disposizioni in materia di riserva obbligatoria del regolamento (CE) n. 1745/2003 ed altre disposizioni di politica monetaria eventualmente emanate
Disposizioni di vigilanza per le banche (Circolare n. 285)			
2	Parte Terza	Cap. 7, Sez.II par.4	Centrale dei rischi
3	Parte Prima, Tit. I	Cap. 4	Albo delle banche e dei gruppi bancari
4	Parte Prima, Tit. II	Cap. 1	Riserve di capitale (1)
5	Parte Prima, Tit. III	Cap. 1, Sez. II	Processo di controllo prudenziale (2)
6	Parte Prima, Tit. III	Cap. 2	Informativa al pubblico Stato per Stato
7	Parte Prima, Tit. IV	Cap. 2	Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione
8	Parte Prima, Tit. IV	Cap. 3	Il sistema dei controlli interni (3)
9	Parte Prima, Tit. IV	Cap. 4	Il sistema informativo (4)

(1) Ad eccezione delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede negli Stati indicati nell'allegato A al Capitolo "Ambito di applicazione".

(2) Ad eccezione delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede negli Stati indicati nell'allegato A al Capitolo "Ambito di applicazione".

(3)Ad eccezione delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede negli Stati indicati nell'allegato A al Capitolo "Ambito di applicazione".

(4) Ad eccezione delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede negli Stati indicati nell'allegato A al Capitolo "Ambito di applicazione". Queste ultime si attengono esclusivamente a quanto previsto dalla Sezione VII, par. 1 “Sicurezza dei pagamenti via internet”.

10	Parte Prima, Tit. IV	Cap. 5	La continuità operativa
11	Parte Prima, Tit. IV	Cap. 6	Governo e gestione del rischio di liquidità
12	Parte Seconda		CRR e norme per la sua applicazione in Italia (5)
13	Parte Terza	Cap. 1	Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari (6)
14	Parte Terza	Cap. 2	Comunicazioni alla Banca d'Italia
15	Parte Terza	Cap. 7	Vigilanza informativa
16	Parte Terza	Cap. 8	Vigilanza ispettiva
16 *bis*	Parte Terza	Cap. 9	Concessione di finanziamenti da parte di società veicolo per la cartolarizzazione ex legge 130/1999
Istruzioni di vigilanza per le banche (Circolare n. 229)			
17	Tit. I	Cap. 4	Abusivismo
18	Tit. II	Cap. 2	Requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti delle banche e delle società finanziarie capogruppo
19	Tit. III	Cap. 4	Fusioni e scissioni
20	Tit. III	Cap. 5	Cessione di rapporti giuridici a banche
21	Tit. IV	Cap. 10	Investimenti in immobili
22	Tit. IV	Cap. 11	Sistema dei controlli interni, compiti del collegio sindacale (7)
23	Tit. V	Cap. 1	Particolari operazioni di credito (Sezioni I, II e III)
24	Tit. V	Cap. 2	Prestazione dei servizi di investimento
25	Tit. V	Cap. 3	Raccolta in titoli delle banche
26	Tit. V	Cap. 4	Assegni circolari, titoli speciali dei banchi meridionali

(5) Ad eccezione delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede negli Stati indicati nell'Allegato A al Capitolo "Ambito di applicazione", in materia di grandi esposizioni, il limite alle esposizioni verso un singolo cliente o gruppo di clienti connessi è tuttavia pari al capitale ammissibile della succursale (il limite individuale si applica, di conseguenza, anche al complesso dei rapporti che le succursali italiane di banche extracomunitarie hanno con la casa madre, con le sue filiali e con le società da questa controllate).

(6) Ad eccezione delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede negli Stati indicati nell'allegato A al Capitolo "Ambito di applicazione".

(7) È in vigore la sola Sez. V "Emissione e gestione di assegni bancari e postali".

27	Tit. V	Cap. 6	Gestione dei fondi pensione e istituzione di fondi pensione aperti da parte di banche
28	Tit. VIII	Cap. 2	Provvedimenti straordinari
29	Tit. X	Cap. 2	Proroga dei termini legali e convenzionali
Matrice dei conti (Circolare n. 272)			
30	Avvertenze generali	par. A.6	Filiali italiane di banche estere
Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche (Circolare n. 263)			
31	Tit. V	Cap. 5	Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati (8)
Altre disposizioni			
32			Regolamento del Governatore della Banca d'Italia del 29 gennaio 2002 in materia di *Funzionamento dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento*
33			Regolamento del 29 ottobre 2007 della Banca d'Italia e della CONSOB ai sensi dell'art. 6, co. 2-*bis*, del TUF e successive modifiche e integrazioni
34			Indicazioni operative del 27 maggio 2009 per l'esercizio di controlli rafforzati contro il finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa
35			Tit. VI TUB e relative disposizioni di attuazione; Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 644 del 30 giugno 2012 recante la disciplina della remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti in attuazione dell'art. 117-*bis* TUB; Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 117 del 3 febbraio 2011; disposizioni in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" del 29 luglio 2009, e successive modifiche e integrazioni; adesione all'Arbitro Bancario e Finanziario previsto all'art. 128-*bis* TUB
36			Circolare n. 262 (Cap. 4, par. 2)

(8) Ad eccezione delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede negli Stati indicati nell'allegato A al Capitolo "Ambito di applicazione" della Circolare n. 285.

37			Comunicazione del 7 giugno 2011 recante le istruzioni per gli intermediari sulla nuova segnalazione sugli organi sociali (Or.So.)
38			Disposizioni del 18 dicembre 2012 in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa e successive modifiche e integrazioni
39			Disciplina in tema di contrasto del riciclaggio di cui al d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e ai relativi provvedimenti attuativi
40			Disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura
41			Disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 146 TUB, volte ad assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili
42			Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio del 19 gennaio 2015, Titolo VIII (Depositario di OICR e di Fondi pensione)
43			Comunicazione del 30 aprile 2015 recante le istruzioni per gli intermediari sul "Nuovo archivio elettronico delle succursali di banche, Istituti di pagamento e Istituti di moneta elettronica e dei dati anagrafici relativi agli OICR"

PARTE TERZA

Capitolo 4

BANCHE IN FORMA COOPERATIVA

Capitolo 4

BANCHE IN FORMA COOPERATIVA

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Il Testo unico bancario prevede che l'esercizio dell'attività bancaria da parte di società cooperative è riservato alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo.

Il modello della banca popolare non può essere adottato né mantenuto da intermediari, singoli o facenti parte di un gruppo bancario, che presentano un attivo superiore a 8 miliardi di euro, rispettivamente a livello individuale e consolidato. Il TUB attribuisce alla Banca d'Italia il compito di dettare disposizioni di attuazione al riguardo.

Le presenti disposizioni specificano i criteri e le modalità di determinazione del valore dell'attivo ai predetti fini. Il parametro individuato, agganciato al valore dell'attivo rilevante a fini di vigilanza, assicura la coerenza rispetto ai criteri applicati per determinare la significatività di una banca nell'ambito del MVU. Inoltre, nel caso di intermediari appartenenti a un gruppo bancario, esso è idoneo a calcolare la soglia su un perimetro di soggetti e con metodologie coerenti con quelli applicati a fini di vigilanza.

Le disposizioni recano, inoltre, previsioni concernenti le limitazioni del rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale emessi dalle banche costituite in forma cooperativa, allo scopo di assicurarne la conformità ai requisiti degli strumenti di capitale primario di classe 1 previsti dal CRR e dalle relative norme tecniche di attuazione. Tali disposizioni sono dettate in attuazione di specifiche potestà regolamentari attribuite alla Banca d'Italia dal TUB, anche in deroga alle previsioni dettate dal codice civile per le società cooperative.

La determinazione dei tempi e della misura del rimborso spetta, in primo luogo, ai competenti organi aziendali, che devono valutare sotto la propria responsabilità la compatibilità del rimborso con le condizioni di sana e prudente gestione, in conformità dei criteri stabiliti dalle presenti disposizioni. Restano ferme le autorizzazioni delle autorità competenti (BCE e Banca d'Italia) per il rimborso di strumenti di capitale comportanti una riduzione di fondi propri.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

— dalle seguenti disposizioni del TUB:

- art. 28, co. 2-*ter*, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di disciplinare le limitazioni al rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale, anche in deroga alle norme di legge, laddove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni e degli altri strumenti di capitale nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca;
- art. 29, co. 2-*bis*, secondo il quale l'attivo della banca popolare non può superare 8 miliardi di euro, a livello individuale o consolidato a seconda dei casi;
- art. 29, co. 2-*quater*, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di dettare disposizioni di attuazione del medesimo articolo 29;
- art. 53, co.1, lett. a), b) e d), che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di dettare disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione;
- art. 53-*bis*, che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'altro, il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario per le materie indicate all'art. 53 co. 1;
- art. 67, co.1, lett. a), b) e d), il quale prevede che la Banca d'Italia, al fine di esercitare la vigilanza consolidata, impartisca alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
- art. 67-*ter*, che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'atro, il potere di impartire le disposizioni previste dall'art. 67 anche con provvedimenti di carattere particolare che possono essere indirizzati a più gruppi bancari o all'intero sistema bancario.

Vengono inoltre in rilievo:

— gli artt. 2526 e 2535 del codice civile;

— il CRR, in particolare gli articoli 26, 27, 28, 29, 77 e 78;

— la CRD IV;

— il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

— "*altri strumenti di capitale*", gli strumenti finanziari emessi dalla banca popolare ai sensi dell'art. 2526 del codice civile, qualora rispettino i requisiti previsti dal CRR per la computabilità nel capitale primario di classe 1;

— "*attivo*", l'attivo individuale o consolidato a seconda dei casi.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle banche popolari. La Sezione III si applica anche alle banche di credito cooperativo.

PARTE TERZA

Capitolo 5

BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

Capitolo 5

BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

L'ordinamento disciplina le banche di credito cooperativo come intermediari caratterizzati dalla finalità mutualistica e da un'operatività circoscritta ai territori di insediamento.

La democraticità di funzionamento dell'organizzazione è assicurata dai limiti di partecipazione del socio e dal principio del voto capitario. La finalità lucrativa è esclusa dai limiti rigorosi alla distribuzione di utili e dal principio di indivisibilità del patrimonio.

Per superare i vincoli normativi e operativi tipici degli organismi costituiti in forma cooperativa – che potrebbero ostacolare una rapida ricapitalizzazione in caso di necessità, anche attraverso l'accesso al mercato dei capitali – e le diseconomie connesse alle ridotte dimensioni aziendali, l'ordinamento impone a queste banche l'appartenenza a più ampi gruppi bancari cooperativi quale condizione per l'esercizio dell'attività bancaria.

A tutela della mutualità e del localismo, queste banche disciplinano nello statuto le regole di operatività prevalente con i soci, la competenza territoriale e le attività esercitabili, secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia e nel rispetto delle norme applicabili.

Le presenti disposizioni dettano norme e criteri generali nelle materie, rilevanti per la sana e prudente gestione, che l'ordinamento rimette alla competenza regolamentare della Banca d'Italia nel quadro del gruppo bancario cooperativo. Vi rientrano la struttura del capitale e le categorie di soci, gli statuti e le operazioni straordinarie, la competenza territoriale, l'operatività con i soci, le attività esercitabili. La presente disciplina è volta anche ad assicurare che l'azione dell'autorità di vigilanza bancaria si svolga nel rispetto dei principi posti dall'ordinamento italiano a tutela della cooperazione costituzionalmente riconosciuta.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

— dalle seguenti disposizioni del TUB:

- art. 28, comma 2-*bis*, il quale individua le condizioni affinché le banche di credito cooperativo possano essere considerate cooperative a mutualità prevalente ai fini delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo;
- art. 33, il quale contiene norme di carattere generale in materia di forma giuridica, denominazione e valore nominale delle azioni, dispone che l'adesione a un gruppo bancario cooperativo è condizione per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria, reca norme speciali sulla nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo;

- art. 34, il quale disciplina il rapporto tra i soci e le banche di credito cooperativo;
- art. 35, comma 1, il quale prevede che le banche di credito cooperativo esercitano il credito prevalentemente a favore dei soci e attribuisce alla Banca d'Italia la facoltà di autorizzare deroghe temporanee per ragioni di stabilità;
- art. 35, comma 2, il quale prevede che gli statuti delle banche di credito cooperativo contengono le norme relative alle attività, alle operazioni di impiego e di raccolta e alla competenza territoriale, nonché ai poteri della capogruppo del gruppo bancario cooperativo, determinate sulla base dei criteri fissati dalla Banca d'Italia;
- art. 36, il quale prevede che la Banca d'Italia autorizza, nell'interesse dei creditori e qualora sussistano ragioni di stabilità, fusioni tra banche di credito cooperativo e banche di diversa natura da cui risultino banche costituite in forma di società per azioni oppure autorizza, in caso di recesso o esclusione da un gruppo bancario cooperativo, la trasformazione della banca di credito cooperativo in società per azioni;
- art. 37, il quale disciplina la ripartizione degli utili delle banche di credito cooperativo;
- art. 53, comma 1, il quale prevede che la Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento dei rischi nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili, il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione, l'informativa da rendere al pubblico sulle anzidette materie;
- art. 53 comma 4-*quinquies*, secondo il quale, tra l'altro, le disposizioni emanate ai sensi dell'art. 53 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.
- art. 56, il quale prevede che la Banca d'Italia accerta che le modificazioni degli statuti delle banche non contrastino con una sana e prudente gestione;
- art. 57, il quale prevede che la Banca d'Italia autorizza le fusioni e scissioni alle quali prendono parte banche quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione;
- art. 150, il quale reca disposizioni transitorie;
- art. 150-*bis*, il quale reca disposizioni in materia di norme del codice civile e delle leggi speciali applicabili alle banche di credito cooperativo, disciplina la devoluzione del patrimonio nelle operazioni di fusione, trasformazione, cessione di rapporti giuridici e scissione, reca disposizioni transitorie;
- art. 150-*ter*, il quale contiene disposizioni in materia di azioni di finanziamento;

— vengono altresì in rilievo:

- l'art. 11, comma 4, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che individua la quota degli utili che le società cooperative devono destinare ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- gli artt. 37-*bis* e 37-*ter* del TUB, che disciplinano il Gruppo Bancario Cooperativo.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

— "*autorità competente*", la Banca Centrale Europea o la Banca d'Italia, a seconda dei casi e in coerenza con quanto stabilito dal RMVU e dal RQMVU;

— "*capogruppo*", la banca capogruppo del gruppo bancario cooperativo di cui all'articolo 37-*bis* del TUB e relative disposizioni di attuazione;

— "*esposizioni*", le esposizioni – incluse le partecipazioni e altri strumenti di capitale detenuti – come definite ai fini della disciplina prudenziale sul calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di credito, metodo standardizzato, considerate al valore determinato ai medesimi fini e senza l'applicazione di fattori di ponderazione per il rischio (1);

— "*gruppo provinciale*", il gruppo bancario cooperativo di cui all'articolo 37-*bis*, comma 1-*bis*, TUB, e alla Parte Terza, Capitolo 6;

— "*zona di competenza territoriale*", il territorio entro il quale le banche di credito cooperativo acquisiscono i soci, assumono rischi nei confronti della clientela e aprono o trasferiscono le succursali.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle banche di credito cooperativo.

5. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente Capitolo:

— *autorizzazione, per periodi determinati, ad una operatività prevalente a favore di soggetti diversi dai soci (Sez. III, par. 1; termine: 120 giorni);*

— *autorizzazione all'emissione di azioni di finanziamento (Sez. III, par. 3.2; termine: 120 giorni);*

— *autorizzazione del rimborso di azioni di finanziamento (Sez. III, par. 3.2; termine: 120 giorni);*

— *autorizzazione, per periodi determinati, a ricomprendere un determinato comune nella zona di competenza territoriale (Sez. II, par. 4; termine: 120 giorni);*

— *autorizzazione della trasformazione e di altre operazioni a cui partecipa una banca di credito cooperativo e da cui risulti una banca costituita in forma di s.p.a. (Sez. II, par. 5; termine: 120 giorni);*

— *accertamento dello statuto tipo e delle modifiche statutarie della banca di credito cooperativo (Sez. II, par. 5; termine: 120 giorni).*

(1) Cfr. artt. 5 e 111 CRR. Alle esposizioni fuori bilancio si applicano i fattori di conversione creditizia previsti dalla disciplina prudenziale del rischio di credito.

SEZIONE II

STRUTTURA

1. Denominazione

La denominazione sociale delle banche di credito cooperativo contiene l'espressione "credito cooperativo".

In relazione al carattere "locale" di tali banche, esse adottano nella propria denominazione riferimenti utili a identificare la banca nelle specifiche aree di mercato in cui la stessa opera.

Le banche di credito cooperativo danno evidenza negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni alla clientela dell'appartenenza a un gruppo bancario cooperativo, indicando altresì la relativa capogruppo.

2. Forma giuridica e azioni

Le banche di credito cooperativo adottano la forma giuridica di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata. La partecipazione al capitale è rappresentata unicamente da azioni.

Il capitale sociale è formato da un numero variabile di azioni nominative; nello statuto è indicato il valore nominale di ciascuna azione, che non può essere inferiore a 25 euro né superiore a 500 euro.

Lo statuto della banca di credito cooperativo deve prevedere la possibilità di emettere azioni di finanziamento e disciplinare i relativi diritti patrimoniali e amministrativi in conformità del par. 3.2.

Le banche di credito cooperativo non possono fare anticipazioni su proprie azioni, accettare proprie azioni in garanzia, compensare le proprie azioni con eventuali debiti dei soci.

3. Soci

I soci delle banche di credito cooperativo sono soci cooperatori (di seguito, anche "soci") e soci finanziatori.

3.1 Soci cooperatori

Possono diventare soci cooperatori di banche di credito cooperativo i soggetti residenti, aventi sede o operanti con carattere di continuità (1) nella zona di competenza territoriale delle

(1) La condizione dell'"operare con carattere di continuità" nella zona di competenza territoriale è soddisfatta qualora la zona medesima costituisca un "centro di interessi" per l'aspirante socio. Tali interessi possono sostanziarsi sia nello svolgimento di una attività lavorativa propriamente detta (ad esempio, attività di lavoro dipendente o autonomo che si avvalgono di stabili organizzazioni ubicate nella zona di competenza medesima) sia nell'esistenza di altre forme di legame con il territorio, purché di tipo essenzialmente economico (ad esempio, la titolarità di diritti reali su beni immobili siti nella zona di competenza territoriale della banca).

banche medesime. Per le persone giuridiche si tiene conto dell'ubicazione della sede legale, della direzione, degli stabilimenti o di altre unità operative (2).

Le banche possono prevedere nel proprio statuto limitazioni o riserve a favore di particolari categorie di soggetti tra i quali esse intendono acquisire i propri soci. In ogni caso le banche adottano politiche aziendali tali da favorire l'ampliamento della compagine sociale; di ciò tengono conto nella determinazione della somma che il socio deve versare oltre all'importo dell'azione, secondo quanto previsto dall'art. 2528, secondo comma, del codice civile (cd. sovrapprezzo azione).

Qualora lo statuto preveda la sottoscrizione o l'acquisto di un numero minimo di azioni come requisito per l'ammissione a socio, tale numero è determinato in modo da non ostacolare di fatto l'ingresso di nuovi soci, in coerenza con i principi della "porta aperta" (cfr. art. 34 TUB) e della parità di trattamento nei rapporti con i soci (cfr. art. 2516 del codice civile).

Il numero dei soci cooperatori non può essere inferiore a 500 (3) e ogni socio non può possedere azioni per un valore nominale complessivo superiore a 100.000 euro.

L'ammissione e il recesso dei soci sono regolati dalla disciplina civilistica e dalla normativa generale riguardante le società cooperative.

Lo statuto stabilisce il termine entro il quale il consiglio di amministrazione delibera sulle domande di ammissione a socio.

Fermi restando i casi previsti dall'ordinamento, lo statuto indica i casi di esclusione dei soci e può indicare le ipotesi in cui è attribuita al socio la facoltà di recesso, disciplinandoli in modo tassativo ed evitando previsioni generiche e indeterminate. In tale ambito, lo statuto prevede tra le cause di esclusione l'ipotesi in cui il socio sia gravemente inadempiente alle obbligazioni derivanti dal contratto sociale e a quelle assunte quale cliente della banca.

In tutti i casi di uscita del socio (per recesso, esclusione o morte), la liquidazione degli strumenti di capitale del socio uscente è disciplinata in statuto secondo quanto previsto dalla Parte Terza, Capitolo 4, Sezione III.

La stessa disciplina deve essere contenuta nello statuto della società cooperativa controllante la società per azioni conferitaria dell'azienda bancaria ai sensi dell'art. 2, commi da 3-*bis* a 3-*quater*, del decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18, come modificato dalla legge di conversione 8 aprile 2016, n. 49.

3.2. Soci finanziatori

Ai sensi dell'art. 150-*ter* TUB, possono essere soci finanziatori della banca di credito cooperativo soltanto:

a) la capogruppo del gruppo bancario cooperativo a cui la banca è affiliata;

b) i sistemi di garanzia istituiti tra banche di credito cooperativo;

c) i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

(2) Nel rispetto di tali requisiti, le banche di credito cooperativo possono acquisire soci residenti o aventi sede in paesi esteri, comunitari e extracomunitari, rientranti nella propria zona di competenza territoriale.

(3) Le banche di credito cooperativo autorizzate alla data del 16 febbraio 2016, si adeguano al nuovo numero minimo di soci entro il 16 febbraio 2021 (cfr. art. 2, comma 5, del decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 8 aprile 2016, n. 49).

La sottoscrizione da parte di uno dei soggetti indicati alle lettere b) e c) è consentita – secondo quanto previsto dall'art. 150-*ter*, comma 1, TUB – soltanto se la banca di credito cooperativo versa in una situazione di inadeguatezza patrimoniale – intesa come l'inosservanza, attuale o prevista, dei requisiti obbligatori a livello individuale (4) – oppure è sottoposta ad amministrazione straordinaria. La sottoscrizione da parte della capogruppo è consentita anche fuori di questi casi ed è obbligatoria nei casi previsti dall'accordo di garanzia in solido intercorrente fra la capogruppo e le banche di credito cooperativo del gruppo (5).

L'organo amministrativo della banca attesta che il richiedente la sottoscrizione delle azioni di finanziamento rientra in una delle categorie previste dalla legge; a seguito della positiva attestazione e dell'integrale versamento dell'importo delle azioni sottoscritte (e dell'eventuale sovrapprezzo), il sottoscrittore è iscritto nel libro soci e acquista la qualifica di socio finanziatore. In caso di acquisto successivo all'emissione, la cessione delle azioni di finanziamento può avvenire esclusivamente a favore di una delle predette categorie e deve essere stata autorizzata dall'organo amministrativo.

La disciplina statutaria delle azioni di finanziamento deve coprire, in modo compiuto, tutti i profili rilevanti concernenti i diritti patrimoniali e amministrativi dello strumento, in modo tale da assicurare la sua piena computabilità come capitale di qualità primaria, in conformità del CRR e relativi regolamenti delegati, e da attribuire al socio finanziatore poteri amministrativi adeguati a esercitare, a seconda dell'entità e delle finalità della sottoscrizione, un effettivo monitoraggio della gestione della banca o il controllo della stessa per tutto il tempo in cui esso sarà titolare delle azioni di finanziamento. A tal fine:

— fermo restando quanto previsto dalla Parte Terza, Capitolo 4, Sezione III per il caso di diritto recesso, lo statuto prevede che su ogni altra richiesta di rimborso avanzata dal socio finanziatore ai sensi dell'art. 150-*ter*, comma 4, TUB l'organo amministrativo può rifiutare, limitare o rinviare il rimborso avendo riguardo alla situazione di liquidità, patrimoniale e finanziaria attuale e prospettica della banca, anche secondo criteri più prudenziali di quelli di cui alla richiamata disciplina;

— le azioni non attribuiscono ai soci finanziatori un dividendo preferenziale, multiplo o maggiorato rispetto alle azioni riservate ai soci cooperatori;

— sono rispettate le altre condizioni previste dalla disciplina prudenziale per la computabilità degli strumenti di capitale emessi da una banca cooperativa come strumenti di CET1 (6);

— qualora le azioni di finanziamento siano sottoscritte o acquistate dalla capogruppo, alla stessa spettano almeno i diritti amministrativi previsti dalle disposizioni della Parte Terza, Capitolo 6, Sezione III, par. 2 (7);

(4) Per requisiti obbligatori a livello individuale si intende la somma dei seguenti: il requisito di cui all'articolo 92, par. 1, CRR (requisito di primo pilastro); l'eventuale requisito imposto dall'autorità competente ai sensi della Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1, Sezione III, par. 5 (requisito di secondo pilastro); il requisito combinato di riserva di capitale di cui alla Parte Prima, Titolo II, Capitolo 1.

(5) Cfr. Parte Terza, Capitolo 6, Sezione III, par. 2.

(6) Cfr. artt. da 26 a 29 CRR e il Regolamento delegato della Commissione n. 241/2014 del 7 gennaio 2014 e successive modifiche.

(7) Si rammenta che, ai sensi dell'art. 150-*ter* TUB e delle richiamate disposizioni di vigilanza in materia di gruppo bancario cooperativo, alla capogruppo devono essere attribuiti diritti amministrativi comprendenti "comunque il diritto di designare uno o più componenti dell'organo amministrativo e il presidente dell'organo che svolge la funzione di controllo"; in particolare, i diritti di voto nella banca partecipata devono essere proporzionati al capitale sottoscritto o al numero delle azioni emesse, in deroga al principio del voto capitario e ai limiti civilistici, con l'effetto, di norma, di acquisire la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci o, comunque, esercitare il controllo ai sensi dell'art. 2359, primo comma, nn. 1) e 2), del codice civile.

— qualora le azioni di finanziamento siano sottoscritte o acquistate da uno dei soggetti indicati alle lettere b) e c), sono attribuiti al socio finanziatore diritti adeguati a proteggere gli interessi dell'investitore senza attribuire a esso il controllo sulla banca, comprendenti comunque il diritto di designare uno o più componenti dell'organo amministrativo e il presidente dell'organo che svolge la funzione di controllo.

Le istanze per le autorizzazioni previste dall'art. 150-*ter* TUB sono presentate all'autorità competente dalla banca di credito cooperativo emittente e sono accompagnate da un parere della capogruppo.

Se le azioni di finanziamento sono sottoscritte dai soggetti sopra individuati sub b) e c), ai fini dell'autorizzazione all'emissione (8), la banca di credito cooperativo trasmette all'autorità competente, attraverso la capogruppo, un piano – approvato dall'organo con funzione di supervisione strategica, su proposta dell'organo con funzione di gestione, sentito l'organo che svolge la funzione di controllo – in cui sono individuate le misure da adottare, entro un definito orizzonte temporale, per risanare la situazione aziendale, senza che da ciò possano derivare aspettative di rimborso dello strumento di capitale. Per il caso di sottoscrizione da parte della capogruppo, si fa rinvio a quanto previsto dalle disposizioni sul gruppo bancario cooperativo (9).

Il rimborso delle azioni di finanziamento è autorizzato (10), su istanza della banca emittente trasmessa all'autorità competente dalla capogruppo, se le misure previste dal piano sono state attuate in modo da assicurare lo stabile conseguimento degli obiettivi sopra richiamati. Resta ferma l'autorizzazione dell'autorità competente per la riduzione dei fondi propri, secondo quanto previsto dagli artt. 77 e 78 CRR e relativi regolamenti delegati.

4. Competenza territoriale

Le banche di credito cooperativo indicano nel proprio statuto la zona di competenza territoriale.

La zona di competenza territoriale ricomprende:

a) i comuni ove la banca ha sede, proprie succursali o un numero di soci, rapportato alla popolazione residente, almeno pari a quello calcolato secondo la seguente metodologia:

Popolazione residente nel comune (per scaglioni) (11)	**Percentuale**	**N° minimo di soci richiesto** (12)
fino a 20.000	1,5	1,5% della popolazione
oltre 20.000 e fino a 50.000	0,6	300 + 0,6% della parte eccedente 20.000
oltre 50.000 e fino a 200.000	0,3	480 + 0,3% della parte eccedente 50.000
oltre 200.000	–	più di 930

(8) Cfr. art. 150-ter, commi 2 e 4-bis, TUB.
(9) Cfr. Parte Terza, Capitolo 6, Sezione III, par. 2.
(10) Cfr. art. 150-ter, comma 4, TUB.
(11) Per i dati sulla popolazione, si fa riferimento a: Istat, "*Popolazione Residente per età, sesso e stato civile al 1° gennaio*" (http://demo.istat.it/).
(12) Arrotondamenti all'unità superiore. Ad esempio, in un comune con 30 abitanti (30*1,5% = 0,45), il numero minimo di soci è arrotondato a 1.

b) i comuni limitrofi a quelli indicati alla precedente lettera a).

In caso di chiusura di una succursale, il comune in cui la succursale era stabilita continua a rientrare nel territorio di competenza se è rispettato il criterio *sub* a) (la banca di credito cooperativo mantiene in quel comune un numero di soci non inferiore al minimo richiesto) o il criterio *sub* b) (il comune è limitrofo a un comune di competenza secondo il criterio *sub* a).

Fra tutti i comuni della zona di competenza deve esistere contiguità territoriale (13) (14).

I soggetti residenti aventi sede o operanti con carattere di continuità in comuni limitrofi a quelli indicati sub a) e b) ancora non rientranti nella zona di competenza territoriale possono presentare domanda di ammissione a socio, subordinata al raggiungimento del numero minimo di soci richiesto ai sensi della lettera a). Il comune si considera incluso nella zona di competenza dopo che l'organo amministrativo della banca ha deliberato positivamente su tante domande di ammissione a socio quante ne sono richieste per raggiungere il numero minimo e i soci abbiano versato integralmente l'importo delle azioni sottoscritte e l'eventuale sovrapprezzo.

Qualora il numero dei soci della banca in un comune di competenza scenda sotto il minimo, oppure quando la banca decida di chiudere la succursale in un comune in cui non ha il numero minimo di soci, la banca di credito cooperativo può presentare all'autorità competente un piano che preveda il ripristino o il conseguimento del numero minimo di soci entro un periodo non superiore, di norma, a tre anni. L'autorità competente, valutato il piano, può autorizzare la banca, per periodi determinati, a ricomprendere nella zona di competenza territoriale il comune in questione e quelli limitrofi.

Le banche di credito cooperativo affiliate a un gruppo provinciale hanno sede e operano esclusivamente nella provincia autonoma di insediamento della capogruppo e non possono avere più di due sportelli fuori dal territorio della stessa provincia autonoma (15).

Possono essere previste sedi distaccate caratterizzate dal fatto che sono insediate in comuni non ricompresi nella zona di competenza territoriale come sopra descritta. Tali comuni devono essere nominativamente indicati nello statuto. In tal caso la competenza territoriale della banca si estende al comune in cui è insediata la sede distaccata e ai comuni ad esso limitrofi.

Per l'apertura di sedi distaccate è necessario che:

a) nel nuovo comune e nei comuni a questo limitrofi la banca abbia posto in essere una rete di rapporti con clientela ivi residente o operante e abbia raccolto almeno 500 adesioni da parte di nuovi soci;

b) la banca sia in linea con i requisiti prudenziali obbligatori a livello individuale (16);

(13) Il requisito della contiguità territoriale non ricorre, di norma, nelle ipotesi i cui due o più comuni siano separati tra loro dalle acque del mare o di un lago. In via eccezionale, la contiguità territoriale può essere ritenuta esistente avendo riguardo a circostanze quali l'elevata frequenza dei collegamenti marittimi o l'esistenza di altre infrastrutture di collegamento, particolari conformazioni del territorio, stabili relazioni con clientela interessata da fenomeni di pendolarismo, altri fattori che denotino una sostanziale unitarietà geografica e socio-economica tra i comuni di cui trattasi. La motivata decisione di estendere la competenza territoriale a un comune separato dalle acque è assunta dall'organo con funzione di supervisione strategica e va tempestivamente comunicata all'autorità competente.

(14) Le banche di credito cooperativo possono estendere la propria operatività in paesi esteri, comunitari ed extracomunitari, limitrofi alla propria zona di competenza territoriale, attraverso l'apertura di succursali ovvero in regime di libera prestazione di servizi (cfr. Parte Prima, Titolo I, Capitolo 6). L'operatività in paesi esteri non rientranti nella zona di competenza territoriale resta soggetta, ovviamente, ai limiti fissati per l'operatività fuori zona (cfr. Sez. III, par. 2, del presente Capitolo).

(15) Cfr. art. 37-bis, comma 1-bis, TUB.

c) la situazione organizzativa ed il sistema dei controlli interni della banca e del gruppo bancario cooperativo di appartenenza siano adeguati, in relazione ai rischi connessi alle differenti caratteristiche delle nuove piazze di insediamento.

Resta fermo quanto previsto dalla Parte Terza, Capitolo 6, Sezione III, par. 1.6 in materia di apertura di sedi distaccate e di succursali in Italia e all'estero da parte delle banche di credito cooperativo.

5. Modifiche statutarie e trasformazioni

5.1. Statuti

Lo statuto delle banche di credito cooperativo svolge un ruolo essenziale per la definizione del carattere cooperativo della banca, in particolare le finalità mutualistiche e il localismo. In tale ambito, lo statuto disciplina, fra l'altro, le categorie di soci e i requisiti e le procedure per la loro ammissione, i criteri di operatività prevalente con i soci, la competenza territoriale, le attività consentite.

Lo schema statutario tipo predisposto nell'ambito del gruppo bancario cooperativo e le eventuali modifiche statutarie difformi dallo statuto tipo sono valutati ai sensi dell'art. 56 del TUB, avendo riguardo – oltre che alla sana e prudente gestione, secondo la disciplina applicabile alla generalità delle banche (17) – anche al rispetto delle presenti disposizioni e della speciale disciplina di legge applicabile alle banche di credito cooperativo.

5.2. Trasformazioni

In linea con le norme poste dal TUB a tutela della cooperazione bancaria mutualistica, una banca di credito cooperativo non può trasformarsi in banca di diversa natura fuori dei casi previsti dall'articolo 36 del TUB o in assenza delle ragioni di stabilità e di tutela dei creditori ivi indicate.

Lo stesso principio si applica alle altre operazioni straordinarie – scissioni e cessioni di rapporti giuridici in blocco, ivi comprese le cessioni d'azienda e di rami d'azienda – da cui risulti, direttamente o indirettamente, una banca costituita in forma di società per azioni (18).

Una banca di credito cooperativo non può trasformarsi in banca popolare (19).

Le operazioni di trasformazione di cui ai capoversi precedenti, nei casi in cui sono consentite, comportano l'obbligo di devolvere il patrimonio della banca ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (20).

Le medesime operazioni comportanti la trasformazione di una banca di credito cooperativo in banca di altra natura, comunque realizzate, sono autorizzate dall'autorità competente avendo

(16) Per requisiti obbligatori a livello individuale si intende la somma dei seguenti: il requisito di cui all'articolo 92, par. 1, CRR (requisito di primo pilastro); l'eventuale requisito imposto dall'autorità competente ai sensi della Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1, Sezione III, par. 5 (requisito obbligatorio di secondo pilastro); il requisito combinato di riserva di capitale di cui alla Parte Prima, Titolo II, Capitolo 1.

(17) Cfr. Titolo III, Capitolo 1, della Circolare n. 229/1999 e le successive comunicazioni della Banca d'Italia in materia.

(18) Cfr. combinato disposto dell'art. 36 e dell'art. 150-bis, comma 5, TUB.

(19) Cfr. l'art. 36 TUB, che non contempla la possibilità di trasformazione di una banca di credito cooperativo in banca popolare, e l'art. 150-bis, commi 1 e 4, TUB, secondo cui la banca di credito cooperativo non può eliminare dallo statuto le clausole di mutualità prevalente di cui all'art. 2514 del codice civile.

(20) Cfr. art. 150-bis, comma 5, TUB.

riguardo alle finalità prudenziali e al *favor* dell'ordinamento per aggregazioni interne alla categoria del credito cooperativo.

In particolare, l'operazione non è autorizzata se sussistono soluzioni alternative – ad esempio la fusione con altra banca di credito cooperativo, la ricapitalizzazione mediante azioni di finanziamento, l'intervento di un sistema di garanzia tra banche della categoria – che consentono di continuare l'esercizio dell'attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo e di evitare la dispersione delle riserve patrimoniali destinate allo svolgimento dell'attività bancaria in questa forma.

SEZIONE III

OPERATIVITÀ

1. Operatività prevalente a favore dei soci

Le banche di credito cooperativo esercitano il credito prevalentemente nei confronti dei propri soci.

Il principio della prevalenza dell'operatività con i soci è rispettato quando più del 50% delle esposizioni è verso soci cooperatori (o è garantito da soci cooperatori).

Ai fini del calcolo della "prevalenza", sono assimilate alle esposizioni verso i soci le esposizioni verso o garantite da:

— amministrazioni centrali della Repubblica Italiana e di altri Paesi dell'eurozona, la Banca Centrale Europea, la Banca d'Italia;

— la capogruppo e altre società del gruppo bancario cooperativo di appartenenza, ivi compresi gli impegni e le garanzie assunti in esecuzione dell'accordo di garanzia in solido;

— i sistemi di garanzia istituiti tra banche di credito cooperativo.

Per esposizione garantita si intende:

— il finanziamento verso non socio assistito da una garanzia del socio ammissibile come tecnica di attenuazione del rischio di credito che permette – in applicazione del "principio di sostituzione" – di considerarlo come un'esposizione diretta verso il garante;

— fuori dei casi del primo alinea, un finanziamento per il quale il socio è responsabile in solido con il debitore non socio (1).

Lo statuto indica le modalità con cui la banca dà attuazione al principio della "prevalenza".

L'autorità competente può autorizzare, per periodi determinati, le singole banche di credito cooperativo a una operatività prevalente a favore di soggetti diversi dai soci cooperatori, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità.

2. Operatività con non soci e fuori della zona di competenza territoriale

Lo statuto delle banche di credito cooperativo prevede che le esposizioni verso soggetti diversi dai soci cooperatori sono assunte nei confronti di soggetti che siano comunque residenti o operanti con carattere di continuità nella zona di competenza territoriale.

(1) A titolo esemplificativo, si considerano esposizioni/crediti verso o garantiti da soci: i finanziamenti concessi a una società semplice o in nome collettivo a cui partecipa il socio oppure a una società in accomandita semplice di cui il socio sia uno degli accomandatari; i finanziamenti concessi a società di capitali o a non soci per la quota assistita dalla garanzia rilasciata dal socio della BCC; i finanziamenti cointestati al socio e al non socio limitatamente alla quota di spettanza del socio (se la responsabilità di quest'ultimo è solidale e illimitata, si considera l'intero importo del finanziamento). Non rientrano fra le esposizioni verso soci: i finanziamenti intestati personalmente ed esclusivamente a soggetto non socio, ancorché coniuge, parente o affine di un socio; i finanziamenti a società in accomandita semplice nella quale il socio sia accomandante.

Lo statuto può prevedere che una quota non superiore al 5% del totale delle esposizioni sia assunta al di fuori della zona di competenza territoriale (2). Non rientrano nel limite della competenza territoriale le esposizioni verso o garantite da:

— amministrazioni centrali della Repubblica Italiana e di altri Paesi dell'eurozona, la Banca Centrale Europea, la Banca d'Italia;

— la capogruppo e altre società del gruppo bancario cooperativo di appartenenza, gli impegni e le garanzie assunti in esecuzione dell'accordo di garanzia in solido;

— i sistemi di garanzia istituiti tra banche di credito cooperativo.

Le esposizioni verso schemi di investimento (3), ove compatibili con la specifica disciplina delle banche di credito cooperativo (4), sono considerate, di norma, come esposizioni fuori zona e verso soggetti diversi da soci. Tuttavia, se la banca di credito cooperativo applica uno degli approcci previsti dalla disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni e di partecipazioni detenibili (es. *look through* totale o parziale, *structure-based approach* etc.) (5) ed è in grado di conoscere e verificare nel continuo la qualifica di socio e la localizzazione delle controparti sottostanti lo schema di investimento, la banca può considerare le esposizioni sottostanti, in tutto o in parte a seconda dei casi, come esposizioni verso soci e nel territorio di competenza (6).

3. Attività esercitabili

Le banche di credito cooperativo indicano nei propri statuti le attività che esercitano.

Esse possono svolgere, oltre all'attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, nonché attività connesse e strumentali, nel rispetto della disciplina di vigilanza e delle riserve di attività previste dall'ordinamento.

Lo statuto delle banche di credito cooperativo prevede che:

— l'attività di negoziazione di strumenti finanziari per conto terzi, se autorizzata, può essere svolta solo a condizione che il committente anticipi il prezzo in caso di acquisto o consegni preventivamente gli strumenti finanziari in caso di vendita;

— nell'esercizio dell'attività in cambi e nell'utilizzo di contratti a termine e di altri prodotti derivati le banche di credito cooperativo non assumono posizioni speculative. In particolare, le banche di credito cooperativo:

(2) Entro il limite indicato ("plafond dell'operatività fuori zona") sono contenute tutte le esposizioni "fuori zona", ivi comprese le partecipazioni. Per le partecipazioni valgono gli specifici limiti stabiliti dalla Parte Terza, Capitolo 1, Sezione VIII. Le esposizioni nei confronti dei soci e quelle dagli stessi garantite secondo le condizioni indicate al par. 1 della presente Sezione si considerano assunte nella zona di competenza territoriale della banca.

(3) Si intendono esposizioni verso schemi di investimento gli investimenti, i finanziamenti e ogni altra esposizione verso organismi di investimento collettivo, cartolarizzazioni, società veicolo, holding di partecipazioni e altre strutture societarie o contrattuali attraverso le quali la banca assume rischi verso attività e/o controparti sottostanti.

(4) Cfr. in particolare le speciali disposizioni in materia di partecipazioni detenibili dalle banche di credito cooperativo contenute nella Parte Terza, Capitolo 1, Sezione VIII.

(5) Cfr. art. 390, par. 7, CRR e relativi Regolamenti delegati della Commissione e Linee guida dell'EBA; e, con riferimento agli investimenti indiretti in equity o in immobili, Parte III, Capitolo 1, Sezione VI, par. 4.1.

(6) Restano naturalmente fermi i limiti alle grandi esposizioni e i limiti agli investimenti in partecipazioni e in immobili (cfr. CRR Parte Quattro; Circolare 285, Parte III, Capitolo 1; Circolare 229, Titolo IV, Capitolo 10).

- contengono la propria "posizione netta aperta in cambi" (7) entro il 2% dei fondi propri, innalzabile al 5% con l'approvazione della capogruppo;
- possono stipulare contratti a termine (su strumenti finanziari e valute) e altri contratti derivati di copertura di rischi assunti dalla stessa banca. A tal fine, i contratti derivati sono considerati di copertura se sono rispettate tutte le seguenti condizioni: i) sono conclusi allo scopo esplicito di proteggere dal rischio di avverse variazioni dei tassi d'interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato il valore di singole attività o passività o di insiemi di attività o di passività (in bilancio o fuori bilancio) della banca; ii) è elevata la correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie (scadenza, tasso di interesse etc.) delle attività e passività coperte e quelle del contratto "di copertura"; iv) le condizioni precedenti sono adeguatamente documentate da evidenze interne della banca;
- possono offrire alla clientela finanziamenti strutturati, ossia contratti di finanziamento che contengono una o più componenti derivative, se gli elementi caratteristici del finanziamento e delle componenti derivative corrispondono o sono strettamente allineate (8).

4. Partecipazioni

Le banche di credito cooperativo rispettano su base individuale la speciale disciplina di vigilanza in materia di partecipazioni detenibili prevista per esse (Circolare n. 285, Parte Terza, Capitolo 1, Sezione VIII).

Il limite di concentrazione delle partecipazioni in imprese non finanziarie previsto dalle richiamate disposizioni può essere innalzato al 5% dei fondi propri, con l'approvazione della capogruppo (9), sempre che si tratti di partecipazioni in categorie di imprese e in settori economici coerenti con la mutualità e il localismo (es. imprese cooperative, PMI, fondi promossi da organismi di categoria). Resta fermo il limite complessivo del 15% dei fondi propri.

In linea con i limiti e divieti all'assunzione di partecipazioni in banche e altri soggetti di natura finanziaria previsti dalla disciplina sopra richiamata e in coerenza con le previsioni del TUB sul gruppo bancario cooperativo (10), una banca di credito cooperativo non può assumere partecipazioni o partecipare ad accordi da cui derivi il controllo, esclusivo o congiunto, della propria capogruppo o di una banca a cui fa capo un sottogruppo territoriale. Le banche di credito cooperativo possono invece partecipare, insieme con la propria capogruppo, al controllo congiunto di società strumentali del gruppo bancario cooperativo.

Restano ferme le disposizioni applicabili al gruppo bancario cooperativo a livello consolidato ed eventualmente a livello sub-consolidato.

(7) Cfr. art. 352 CRR.

(8) Sono elementi caratteristici, ad esempio, l'importo nominale, la data di regolamento dei flussi finanziari, la scadenza e la variabile sottostante. La banca di credito cooperativo può stipulare con controparti istituzionali contratti derivati volti a pareggiare la propria esposizione al rischio derivante dalle componenti derivative contenute nei finanziamenti strutturati conclusi con la clientela.

(9) L'assunzione di queste partecipazioni è da considerarsi come operazione di rilievo strategico ai sensi della disciplina del Gruppo Bancario Cooperativo (Parte Terza, Capitolo 5, Sezione III, par. 1.6).

(10) Si fa riferimento, in particolare, alla previsione per cui il contratto di coesione "assicura l'esistenza di una situazione di controllo come definito dai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea" (art. 37-*bis*, comma 1, lettera *a)*, TUB). Sul punto, cfr. anche Parte Terza, Capitolo 5, Sezione III, par. 1.1., nota (1).

SEZIONE IV

DESTINAZIONE DEGLI UTILI E RISTORNI

Le banche di credito cooperativo destinano almeno il 70% degli utili netti annuali a riserva legale.

Una quota pari al 3% degli utili netti annuali è corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le restanti quote possono essere utilizzate, secondo quanto stabilito dallo statuto o dall'organo assembleare, per:

a) la rivalutazione delle azioni, come previsto dalle norme in materia di cooperazione;

b) l'assegnazione ad altre riserve o fondi consentiti dalla legge;

c) la distribuzione ai soci dei dividendi;

d) finalità di beneficenza o mutualità.

I ristorni ai soci, se previsti dallo statuto della banca, sono corrisposti in modo che il relativo ammontare non ecceda il 50 per cento dell'utile netto che residua dopo l'accantonamento a riserva legale e la contribuzione ai fondi mutualistici nelle misure previste dalla legge. L'ammontare riconosciuto a titolo di ristorno è liquidato per almeno la metà mediante incremento della partecipazione sociale.

I ristorni, laddove previsti dallo statuto, sono disciplinati da apposito regolamento assembleare che stabilisce la ripartizione delle competenze in materia tra l'organo amministrativo e l'assemblea dei soci e prevede il coinvolgimento di quest'ultima nella definizione dell'ammontare e dei parametri di calcolo.

SEZIONE V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Il numero minimo di soci richiesto per l'apertura di sedi distaccate, previsto dal par. 4 della Sezione II (1), non ha portata retroattiva. Esso si applica, quindi, solo in caso di apertura di nuove sedi distaccate e non anche alle sedi distaccate autorizzate ed esistenti alla data di pubblicazione delle presenti disposizioni.

Secondo quanto previsto alla Sezione III, par. 2, non rientrano nel limite della competenza territoriale le esposizioni verso o garantite dalla capogruppo e altre società del gruppo bancario cooperativo di appartenenza, nonché gli impegni e le garanzie assunti in esecuzione dell'accordo di garanzia in solido; in deroga a tale previsione, non sono computate nel limite del 5% alle esposizioni "fuori zona" le esposizioni nei confronti di altre banche o società finanziarie capogruppo di gruppi bancari, in essere alla data di pubblicazione delle presenti disposizioni.

(1) Si fa riferimento al numero minimo di 500 soci, aumentato rispetto ai 200 previsti dalla normativa previgente.

PARTE TERZA

Capitolo 6

GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO

PARTE TERZA

Capitolo 7

VIGILANZA INFORMATIVA SU BASE INDIVIDUALE E CONSOLIDATA

PARTE TERZA

Capitolo 8

VIGILANZA ISPETTIVA

PARTE TERZA

Capitolo 9

CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI DA PARTE DI SOCIETÀ VEICOLO PER LA CARTOLARIZZAZIONE EX LEGGE 130/1999

PARTE QUARTA

DISPOSIZIONI PER INTERMEDIARI PARTICOLARI

PARTE QUARTA

Capitolo 1

BANCOPOSTA

SEZIONE III

ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 2, co. 5, del D.P.R. bancoposta, a Poste si applicano le disposizioni attuative delle norme di legge indicate nella Sez. I, par. 2, del presente Capitolo, riferibili all'attività di bancoposta, salva l'adozione di disposizioni specifiche da parte delle autorità competenti.

In questa Sezione vengono, pertanto, indicate le altre disposizioni applicabili a Poste con esclusivo riferimento all'attività di bancoposta, diverse dalle disposizioni specifiche dettate nella Sez. II.

Resta ferma l'applicazione, nei confronti di Poste, di ogni altra norma dell'ordinamento bancario e finanziario – ivi compresi il TUB, il TUF, il d.lgs. n. 142/2005 e relative disposizioni di attuazione – che venga in rilievo in relazione ad altre attività e operazioni consentite dall'ordinamento (1).

2. Disposizioni applicabili

In relazione alle disposizioni del TUB applicabili e tenuto conto delle specificità operative e normative del Bancoposta, si applicano le disposizioni di vigilanza previste per le banche come di seguito indicato (2):

2.1. Circolare n. 229

Titolo - Capitolo	Argomento e note
I – 4	**Abusivismo** Si applica esclusivamente la Sez. III. Poste è tenuta a prestare la propria collaborazione alle Autorità nel contrasto dei fenomeni di abusiva raccolta del risparmio, abusiva attività bancaria e abusiva attività finanziaria, secondo le modalità indicate in detta Sezione.
II – 1	**Partecipazione al capitale delle banche e delle società finanziarie capogruppo** Si applica, altresì, la Comunicazione del 12 maggio 2009 – Direttiva 2007/44/CE in materia di acquisto di partecipazioni qualificate in banche, assicurazioni e imprese di investimento.

(1) In proposito si richiama l'art. 2, co. 5, del D.P.R. 144/2001, nella parte in cui dispone che nell'ambito dell'attività di bancoposta Poste è equiparata alle banche italiane ai fini dell'applicazione delle norme del TUB richiamate nel medesimo D.P.R. e della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

(2) Resta ferma l'applicabilità di ogni altro provvedimento generale o particolare della Banca d'Italia, anche emanato congiuntamente con altre Autorità, di cui Poste sia destinatario.

II – 2	**Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti delle banche e delle società finanziarie capogruppo** Si applica, altresì, la comunicazione del 7 giugno 2011 – Nuova segnalazione sugli organi sociali (Or.So.). Istruzioni per gli intermediari.
III – 1	**Modificazione dello statuto e aumenti di capitale** Il Capitolo si applica alle modifiche dello statuto di Poste rilevanti per l'attività di Bancoposta. Per gli aspetti procedurali cfr. Provvedimento 21 marzo 2007 - Modificazioni statutarie. Si applica l'art. 223-*quater* disp. att. cod. civ. Per le modifiche della delibera costitutiva del Patrimonio bancoposta, cfr. Sez. II, par. 8, delle presenti disposizioni.
III – 2	**Succursali di banche e società finanziarie** Cfr. Sez. II, par. 6, delle presenti disposizioni. Cfr. anche le seguenti comunicazioni: Attività bancaria fuori sede, *Bollettino di Vigilanza* n.12 di dicembre 2005*;* Disposizioni di vigilanza. Modificazioni statutarie – apertura di succursali da parte delle banche, *Bollettino di Vigilanza* n. 3 di marzo 2007.
III – 4	**Fusioni e scissioni** Sono sottoposte ad autorizzazione le operazioni di fusione e scissione di Poste suscettibili di effetti sulle attività e l'operatività di Bancoposta.
III – 5	**Cessione di rapporti giuridici a banche** Cfr. Sez. II, par. 8, delle presenti disposizioni.
IV – 10	**Investimenti in immobili** Non si applica il par. 3 "Immobili per recupero crediti" della Sez. II.
IV – 11	**Sistema dei controlli interni e compiti del collegio sindacale** Si applicano le disposizioni della Sez. V (Emissione e gestione di assegni bancari) all'assegno postale ordinario e, in quanto compatibili, all'assegno postale vidimato. Cfr. *infra* par. 2.3. Altre disposizioni di vigilanza.
V – 3	**Raccolta in titoli delle banche** Cfr. anche: Provvedimento 26 aprile 2006 - Raccolta in titoli delle banche (*Bollettino di Vigilanza* n. 4 di Aprile 2006, pag. 23 ss).
VI – 3	**Archivio elettronico degli organi sociali**
VIII – 2	**Provvedimenti straordinari**
X – 2	**Proroga dei termini legali o convenzionali** Cfr. comunicazione della Banca d'Italia, Bollettino di Vigilanza n. 12/2003

2.2. Circolare n. 263

Titolo - Capitolo	Argomento e note
V – 5	**Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati** Si applicano le Sezioni I, III, IV e V alle operazioni poste in essere da bancoposta con soggetti collegati a Poste. Non si applica la Sez. II. Ai fini delle disposizioni della Sez. IV, Bancoposta identifica il "personale più rilevante" secondo i criteri stabiliti dalle "Disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione" di dicembre 2011.

2.3. Circolare n. 285

Parte – Titolo – Capitolo	Argomento e note
Disposizioni introduttive	
Autorizzazione all'utilizzo dei sistemi interni di misurazione dei rischi	
Parte Prima – Recepimento in Italia della CRDIV	
I – 5	**Succursali di banche e società finanziarie italiane in Stati comunitari** Cfr. Sez. II, par. 6.2, delle presenti disposizioni.
I – 6	**Prestazione di servizi senza stabilimento in Stati comunitari delle banche e delle società finanziarie italiane** Cfr. Sez. II, par. 7, delle presenti disposizioni.
II – 1	**Riserve di capitale** Si applicano le Sezioni I (Disposizioni di carattere generale), II (Riserva di conservazione del capitale) e V (Misure di conservazione del capitale).
III – 1	**Processo di controllo prudenziale**
IV – 1	**Governo societario.** Il Capitolo si applica con le precisazioni indicate nella Sez. II, par. 4, delle presenti disposizioni.
IV – 3	**Il sistema dei controlli interni**
IV – 4	**Il sistema informativo**
IV – 5	**La continuità operativa**
IV – 6	**Governo e gestione del rischio di liquidità**
Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR	
1	**Fondi propri** Cfr. Sez. II, par. 3, delle presenti disposizioni.
2	**Requisiti patrimoniali**
3	**Rischio di credito – metodo standardizzato**
5	**Tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM)**
7	**Rischio di controparte e rischio di aggiustamento della valutazione del credito**
8	**Rischio operativo**
9	**Rischio di mercato e rischio di regolamento**
10	**Grandi esposizioni** Bancoposta segnala le grandi esposizioni, come definite nel Capitolo qui richiamato e con le modalità previste dalla normativa segnaletica prudenziale. Non si applicano le disposizioni relative ai limiti delle grandi esposizioni.
13	**Informativa al pubblico**
14	**Disposizioni transitorie in materia di fondi propri**
Parte Terza – Altre disposizioni di vigilanza prudenziale	
Capitolo 1	**Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari**
Capitolo 7	**Vigilanza informativa su base individuale e consolidata**
Capitolo 8	**Vigilanza ispettiva**

2.4. Altre disposizioni di vigilanza

— Organizzazione e controlli interni: si richiama, oltre alle disposizioni della Circolare n. 263 sopra richiamate, il Provvedimento 10 marzo 2011 recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'art. 7 co. 2 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

— Disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione (marzo 2011 e successivi aggiornamenti) . Bancoposta pubblica informazioni sui sistemi e sulle prassi di remunerazione e incentivazione nell'ambito della "Informativa al pubblico" di cui al Tit. IV della Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006.

— Trasparenza: si richiamano le disposizioni contenute nel Provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, e successive modificazioni, in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti";

— Sanzioni: Provvedimento 27 giugno 2011 – Disciplina della procedura sanzionatoria amministrativa ai sensi dell'art. 145 del d.lgs. 385/93 e dell'art. 195 del d.lgs. 58/98 e delle modalità organizzative per l'attuazione del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie (art. 24, co. 1, della L. 28.12.2005, n. 262); Provvedimento 18 dicembre 2012 – Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa.